

379.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Risoluzioni in Commissione:</b>		Giovanardi .....	5-04743 18321
Calzavara .....	7-00522 18307	De Murtas .....	5-04744 18321
Brunale .....	7-00523 18308	Saia .....	5-04745 18323
Duca .....	7-00524 18309	Ostilio .....	5-04746 18323
Gerardini .....	7-00525 18310	Ostilio .....	5-04747 18323
Giorgetti Giancarlo .....	7-00526 18312	Bono .....	5-04748 18324
		Giacco .....	5-04749 18325
<b>Interpellanze:</b>		<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>	
Fragalà .....	2-01231 18313	Nania .....	4-18444 18326
Mammola .....	2-01232 18313	Gramazio .....	4-18445 18326
<b>Interrogazioni a risposta orale:</b>		Gramazio .....	4-18446 18327
Gambale .....	3-02551 18315	Gramazio .....	4-18447 18327
Boato .....	3-02552 18315	De Luca .....	4-18448 18328
Marino .....	3-02553 18316	Bampo .....	4-18449 18328
Duilio .....	3-02554 18317	Gatto .....	4-18450 18329
Targetti .....	3-02555 18317	Procacci .....	4-18451 18329
Giovanardi .....	3-02556 18318	Tattarini .....	4-18452 18329
Gramazio .....	3-02557 18318	Tattarini .....	4-18453 18330
Maiolo .....	3-02558 18319	Angelici .....	4-18454 18331
<b>Interrogazioni a risposta in Commissione:</b>		Del Barone .....	4-18455 18332
D'Amico .....	5-04741 18320	Bergamo .....	4-18456 18332
Mammola .....	5-04742 18320	Nardini .....	4-18457 18333

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

## XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1998

		PAG.			PAG.
Nardini .....	4-18458	18334	Lucchese .....	4-18478	18344
Servodio .....	4-18459	18334	Lucchese .....	4-18479	18345
Mammola .....	4-18460	18334	Caveri .....	4-18480	18345
De Franciscis .....	4-18461	18335	Castellani .....	4-18481	18345
Rossetto .....	4-18462	18336	Gramazio .....	4-18482	18346
Orlando .....	4-18463	18336	Divella .....	4-18483	18346
Corsini .....	4-18464	18337	Cesetti .....	4-18484	18347
Jervolino Russo .....	4-18465	18337	Stradella .....	4-18485	18348
Martinat .....	4-18466	18337	De Luca .....	4-18486	18348
Galati .....	4-18467	18338	Messa .....	4-18487	18349
Massa .....	4-18468	18338	Baccini .....	4-18488	18353
Giacco .....	4-18469	18339	Maiolo .....	4-18489	18355
Gardioli .....	4-18470	18339	Cangemi .....	4-18490	18357
Susini .....	4-18471	18340	Rossi Oreste .....	4-18491	18357
Peretti .....	4-18472	18340	<b>Apposizione di una firma ad una mo-</b>		
Galletti .....	4-18473	18341	<b>zione .....</b>		18358
Paissan .....	4-18474	18342	<b>Trasformazione di un documento di</b>		
Angelici .....	4-18475	18343	<b>sindacato ispettivo e apposizione di</b>		
Lucchese .....	4-18476	18344	<b>una firma .....</b>		18358
Lucchese .....	4-18477	18344	<b>ERRATA CORRIGE .....</b>		18358

## RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

i Paesi in via di sviluppo non sono stati in grado di prevenire la diffusione della povertà e di provvedere ad una completa occupazione. Le conseguenze sono state la marginalizzazione e l'esclusione di vasta parte della popolazione delle scelte operate dai *leaders*, l'accelerazione dell'esodo rurale, il deterioramento dell'*habitat* urbano, la ghettizzazione delle periferie, il degrado dell'ambiente naturale. Nel frattempo, politiche di aggiustamenti strutturali hanno seriamente minato settori sociali come l'educazione, la sanità ed in alcuni paesi hanno compromesso le prospettive di recupero economico;

le popolazioni di alcune aree dell'Africa sono marcate da un livello di vita di estrema precarietà, dovuta a seri problemi inerente la malnutrizione, malattie anche endemiche, sottosviluppo economico, non rispetto per i diritti umani, scontri etnici, emigrazione e conseguente *brain drain*, spese militari ingenti in armamenti che provengono anche da Paesi occidentali;

in Africa le Nazioni Unite hanno promosso il processo di democratizzazione, che nel 1981 portò all'approvazione della Carta Africana dei Diritti Umani, che rappresenta sicuramente un punto di riferimento per il continente. Tuttavia il rispetto dei diritti umani è un problema che riguarda in maniera grave molti Stati africani che, pur avendo sottoscritto la Carta, non hanno smesso di commettere massacri, detenzioni illegali, torture e assassini politici;

tale situazione oltre ad essere un grave problema di carattere umano è anche impedimento per un'attiva partecipazione di queste popolazioni e dei loro Paesi nella scena internazionale;

l'Africa infatti continua ad essere in maniera preoccupante un'area di atroci e sanguinose lotte interne interetniche e tra Stati estremamente poveri e spesso con limitata democrazia;

in molti casi le popolazioni sono lasciate morire anche a causa del disinteresse o della non volontà di un'azione diplomatica forte, decisa e concertata da parte della comunità internazionale, azione che sicuramente porterebbe ad una normalizzazione della crisi;

in termini di cooperazione tra l'Europa e l'Africa, come è stato sottolineato già dall'articolo 5 della IV Convenzione di Lione, la cooperazione deve essere offerta solamente a quei Paesi rispettosi dei diritti umani e che ricercano la democrazia nel costruire il loro sistema-paese. Il rifiutare aiuti, anche al livello di organizzazioni internazionali può essere un deterrente per quei Paesi i cui *leaders* agiscono contro gli interessi dei loro popoli. In questo caso sarebbe d'obbligo che il principio dei diritti umani abbia il sopravvento sul dogma della non-interferenza nella politica interna degli Stati, dogma che ha permesso a molti Governi europei di chiudere gli occhi per ragioni economiche o politiche su terribili violazioni contro i principi di democrazia, libertà e di rispetto dei diritti umani;

allo stato attuale le aree in stato di guerra o di lotta interna in Africa sono: Algeria, Liberia, Sierra Leone, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Uganda, Zaire, Sudan, Etiopia, Eritrea;

la Guinea Bissau, uno dei Paesi più poveri del pianeta, si trova ad affrontare, secondo quanto evidenziato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Sadako Ogata, una doppia situazione di urgenza; i campi profughi allestiti per dare asilo a circa 250.000 persone provenienti dalla Sierra Leone in situazione di conflitto interno, molte delle quali sono state oggetto di mutilazioni e stupri e il conflitto che da oltre due settimane la lacera;

il Ministro degli affari esteri italiano nel discorso alla Conferenza diplo-

matica delle Nazioni Unite in atto a Roma ha affermato: [...] ci si aspetta una reazione a molte intollerabili violazioni dei diritti umani, e l'orrore e la durezza che osserviamo - troppo spesso come spettatori - nei recenti anni. Violenza, torti, abusi perpetrati contro individui ed interi popoli fanno muovere le coscienze delle nostre società; esse sono un allarme per noi tutti [...]. Lasciare crimini contro l'umanità impuniti significherebbe il fallimento dei grandi sforzi che sono stati usati dal 1948 per tradurre dichiarazioni di principio internazionali solenni in atti di diritto criminale internazionale [...];

i 110 missionari presenti in Guinea Bissau hanno lanciato un appello all'Italia perché aiuti la popolazione del Paese a vivere;

impegna il Governo

ad adoperarsi presso le Nazioni Unite, utilizzando anche l'opportunità offerta dalla *United Nations Diplomatic Conference of the Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*, affinché si garantisca un corridoio per aiuti umanitari alla frontiera tra Senegal e Guinea Bissau.

(7-00522) « Calzavara, Oreste Rossi ».

La VI Commissione,

premesso che:

il regime Iva delle prestazioni socio-sanitarie è disciplinato, fra l'altro, dall'articolo 10, n. 27/ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, il quale è stato parzialmente modificato dall'articolo 17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l'esame della complessa normativa vigente in seguito alla citata modifica conduce a ritenere che le prestazioni rese da enti assistenziali (Ipab) pubblici e privati e da Onlus:

a) sono esenti da Iva solo se rese direttamente all'assistito;

b) sono assoggettate all'aliquota del 4 per cento se rese, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni, da cooperative, sia sociali che ordinarie, e dai relativi consorzi;

c) sono imponibili al 20 per cento se fornite in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni (e quindi non direttamente);

da questa nuova disciplina appare evidente che le prestazioni socio-sanitarie richieste dalle aziende sanitarie alle Ipab e alle Onlus, che sono organizzazioni che non perseguono fini di profitto ed hanno natura esclusivamente sociale, sono trattate fiscalmente alla stessa stregua delle società lucrative (risoluzione ministeriale 21/E del 25 marzo 1998);

la disciplina indicata si pone in contrasto con la direttiva comunitaria in materia (VI direttiva in materia di Iva), che all'articolo 13 prevede l'esenzione fiscale per le prestazioni di assistenza socio-sanitaria eseguite da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale ed all'articolo 12 consente, in ogni altro caso, l'aliquota ridotta;

le disparità introdotte da tale disciplina hanno creato una oggettiva turbativa nel mercato e precostituito le condizioni per una marginalizzazione del ruolo e della *ratio* istitutiva delle Onlus e del Ipab quali soggetti attivi del sistema di protezione sociale del nostro Paese;

impegna il Governo

per il rispetto della direttiva comunitaria in materia di prestazioni socio-sanitarie eseguite da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, ad attivarsi perché si pervenga ad una disciplina fiscale in materia di Iva omogenea.

(7-00523) « Brunale, Signorino, Agostini, Buffo, Chiavacci, Ceremigna, De Benetti, Pistone, Repetto, Bonato ».

La IX Commissione,

considerato che per favorire il processo di risanamento e di rilancio delle Ferrovie dello Stato spa, il Parlamento ha approvato norme per agevolare l'esodo del personale ferroviario;

visto che la società delle Ferrovie dello Stato ha usato in modo profondamente sbagliato il meccanismo dei prepensionamenti mirando a ridurre il numero complessivo dei ferrovieri anziché affrontare le reali situazioni di eccedenza rispetto al processo produttivo;

constatato che successivamente ai prepensionamenti la società delle Ferrovie dello Stato ha usato quale strumento per invogliare i lavoratori a lasciare l'impresa, anche in questo caso senza alcuna strategia e verifica delle ricadute sulla produzione, sulla manutenzione e sulla sicurezza dell'esercizio, forti incentivi economici per i lavoratori che erano in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico;

considerato che i risultati di tali politiche del personale sono stati largamente insufficienti al fine del riequilibrio dei costi, in quanto per sostituire il personale fuoriuscito dal lavoro la società ha dovuto far ricorso ad avanzamenti professionali dei restanti ferrovieri o a nuove assunzioni tanto che il costo del lavoro, come viene tanto spesso dichiarato dal presidente della società, supererebbe del 30 per cento quello dei vicini Paesi della Comunità europea;

rilevato che l'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede l'istituzione di un fondo per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario e che per i lavoratori trovano applicazione i privilegiati requisiti di accesso e dei trattamenti pensionistici rispetto a tutti i lavoratori dipendenti;

visto che per il 30 giugno 1998, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl,

Uilt-Uil, Fisafs-Cisal dell'ex Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Ancona (Abruzzo-Marche, Umbria) hanno dichiarato lo sciopero di tutto il personale ferroviario, per protestare contro un nuovo progetto di ripartizione dei servizi dove si evidenzia una forte riduzione della produttività, un trasferimento delle lavorazioni e dei servizi svolti in quei territori; progetto che fa seguito ai numerosi tagli già attuati in occasione degli ultimi orari e che hanno provocato forti proteste da parte delle regioni, delle province, dei comuni e dei clienti delle ferrovie;

considerato che tale scelta aziendale sarebbe la conseguenza di un'impostazione della società volta a calcolare i fabbisogni di personale non improntati a criteri di sviluppo, rilancio ed economicità dei servizi ma volti esclusivamente a provocare posizioni numericamente equivalenti al quantitativo di ferrovieri che hanno maturato una anzianità contributiva pari a 37 anni in modo da provocare, in modo arbitrario, la verifica della condizione di « eccedentari » e quindi aggirare la norma legislativa con la fuoriuscita dei lavoratori dipendenti in attuazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

constatato che la società Ferrovie dello Stato è a conoscenza che negli impianti delle tre regioni su indicate gli indici di produttività sono, in tutti i settori della produzione (manutenzione infrastrutture, personale di condotta treni, assistenza ai passeggeri, circolazione dei treni, officine di manutenzione dei rotabili) meno costosi di circa un terzo rispetto alla media nazionale e che pertanto il presidente delle Ferrovie dello Stato spa dovrebbe sapere che ci sono già parti delle ferrovie italiane che costano meno delle ferrovie europee;

rilevato che i provvedimenti in corso di attuazione da parte delle Ferrovie dello Stato, invece, stranamente, tendono a punire proprio i territori più produttivi determinando un peggioramento dei risultati, della produttività, dell'economicità e della sicurezza del servizio;

impegna il Governo

ad intervenire affinché la società delle Ferrovie dello Stato:

attui in modo corretto gli strumenti previsti dalla legge n. 449 del 1997;

rispetti in modo adeguato la contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali regionali e con le Rsu;

attui seri e rigorosi programmi nel calcolo dei fabbisogni di personale anziché perseguire politiche che nel corso degli anni sono verificate fallimentari, valorizzando territori che hanno già sperimentato con successo di risultati per l'impresa e con adeguato decentramento di compiti e di responsabilità.

(7-00524) « Duca, Lorenzetti, Saia, Mariani, Gasperoni, Scrivani, Di Fonzo, Attili, Cesetti, Giacco, Galdelli, Lenti, Eduardo Bruno, Raffaldini, Giannotti, Polenta, Prestamburgo, Repetto, Bastianoni, Agostini, Occhionero, Bracco, Di Stasi, Raffaelli, Giulietti, Casinelli, Sbarbati ».

La VIII Commissione,

premesso che:

la definizione di rifiuto è frutto della combinazione di due componenti fondamentali:

a) oggettiva: la ricomprensione nell'ambito dell'allegato A del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che, ripropone, sostanzialmente, l'allegato IB della direttiva 91/156/ Cee sui rifiuti;

b) soggettiva: l'azione, la decisione o l'obbligo di disfarsi della sostanza dell'oggetto da parte del detentore;

infatti l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 definisce il « rifiuto » come « qualsiasi sostanza od og-

getto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ». Le categorie di rifiuti riportate nel suddetto allegato A sono 16, tra cui il punto Q16 che opera in maniera residuale rispetto ai vari punti elencati e recita: « qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopraelencate »;

un primo aspetto che si rileva è che il punto Q16 dell'allegato A al decreto legislativo n. 22 del 1997 si esprime in termini di « sostanza, materia o prodotto » mentre la definizione di rifiuto si riferisce a « sostanza od oggetto »;

un secondo aspetto riguarda il verbo « disfarsi »; a prescindere dal fatto che tale condotta venga posta in essere in modo volontario o coatto a seguito di precise disposizioni. Il concetto del « disfarsi » si è sostituito a quello di « abbandono » di cui alla precedente direttiva 75/442/Cee, a seguito di uno strano modo di tradurre il verbo « to discard » presente nella versione originale (in inglese) della direttiva 91/156/ Cee, e precedentemente anche nella versione inglese della direttiva 75/442/Cee;

gli Stati membri della Unione europea correttamente traducono il verbo inglese « to discard » come « abbandonare » e non come « disfarsi ». Infatti la corretta traduzione del verbo « to discard » è « lasciare da parte », « abbandonare » come riportato sul dizionario italiano/inglese — inglese/italiano Hazon Garzanti. La Finlandia, la Gran Bretagna e l'Austria si esprimono in termini di « to discard », la Francia in termini di « to abandon ». Danimarca, Irlanda, Lussemburgo e Svezia aderiscono integralmente alla definizione della direttiva 91/156/Cee usando ancora il termine « to discard ». La Svizzera definisce il rifiuto con riguardo alla protezione dell'ambiente nel seguente modo: « i rifiuti sono cose mobili che il proprietario abbandona (« discards » e non « gets rid » o « disposed ») o la cui eliminazione (« disposal »), è nel pubblico interesse ». (Fonte: OCSE, ENV/EPOC/Waste Management Policy (98) 1);

in merito al significato del termine « disfarsi » va ricordato che il gruppo di lavoro creato *ad hoc*, nell'ambito del comitato previsto dall'articolo 18 della direttiva 91/156/CEE, non ha mai trovato una soluzione e la stessa DGXI, nel suo rapporto del 27 febbraio 1997, (Bruxelles 27 febbraio 1997) COM (97) 23 def.) ha riconosciuto che « ... non vi è un solo Stato in regola con la direttiva 91/156/CEE e con le interpretazioni fornite dalla stessa DGXI... » Tutto ciò è emerso anche dinanzi alla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze del 25 giugno e 18 dicembre 1997 (Tombesi ed altri, VI Sezione) in cui si riconosce l'essenzialità dell'interpretazione del termine « disfarsi », ma non si fornisce alcuna interpretazione. Infatti al punto 26 della sentenza del 18 dicembre 1997 i giudici europei sostengono che: « Dal tenore dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, come modificata, discende in primo luogo che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal termine « disfarsi ». Quindi, nonostante la nodalità del problema, lo stesso viene solo enunciato e non risolto;

conseguentemente, a tale termine « disfarsi », non può che applicarsi una interpretazione letterale: dare via qualcosa, liberarsi di qualcosa (vocabolario Treccani Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997), è sufficiente quindi che una « sostanza, materia o prodotto » passi di mano per concretare la definizione di rifiuto;

è una logica che non si esita a definire perversa, a cui però gli altri Paesi europei non si chinano e che pone a rischio non solo la tutela delle attività economiche, in un Paese come l'Italia storicamente vocato al recupero e povero di materie prime, ma anche una seria politica di « gestione » dei rifiuti. In difetto di una corretta distinzione tra « rifiuto e non rifiuto », interviene la giurisprudenza del singolo Pretore, a dispetto della certezza del diritto;

L'OCSE e vari Stati membri stanno promuovendo un approccio basato su cri-

teri per distinguere rifiuti da non rifiuti ma finora non è stato presentato un approccio europeo. La decisione del Consiglio OCSE C(88) 90 finale del 27 maggio 1988 fornisce la seguente definizione di rifiuto: « I rifiuti sono materiali altri da materiali radioattivi che devono essere smaltiti », per le ragioni specificate nella Tavola 1, intitolata « Ragioni per le quali un materiale deve essere smaltito », che contiene un elenco di 16 categorie diverse di rifiuti come « Residui di produzione o consumo in appresso non specificati » (Q1), « residuo di processi industriali » (Q8) o « residuo da estrazione e preparazione di materia prima » (Q11);

lo scorso 17 maggio il Ministero degli affari esteri ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e all'avvocatura generale dello Stato, copia di due ordinanze con le quali il nederlandese Raad van State (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di giustizia UE (nell'ambito delle cause C-418/97-1 e C-419/97-1) di pronunciarsi sulla definizione di rifiuto alla luce del termine disfarsi. In quella sede l'Olanda ha fatto presente che secondo una giurisprudenza consolidata della Sezione cause amministrative della Corte europea, in tema di leggi olandesi sui rifiuti, non sono rifiuti « le sostanze che secondo il comune modo di vedere non sono rifiuti ». Pertanto, non viene considerata « rifiuto una sostanza derivata da un processo produttivo, che può essere impiegata senza particolari trasformazioni in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale ». È evidente, dunque, che la condotta della Corte europea è — dinanzi a parità di fattispecie — assolutamente sperequata nei confronti degli Stati membri, tanto che per l'Olanda si è addirittura espressa in termini di individuazione del rifiuto basata sulla ragionevolezza collettiva;

in conclusione, l'importanza di una chiara ed univoca nozione di rifiuto, oltre che essere, un presupposto indispensabile per un'efficace protezione ambientale, è condizione essenziale per un corretto funzionamento dell'economia, in particolare

del regime di regolamentazione degli scambi commerciali nel mercato interno. Solo una chiara definizione potrà consentire di distinguere un rifiuto da un prodotto, da una materia prima secondaria, da un semilavorato, da un sottoprodotto che oggi paradossalmente ricadono tutti sotto la definizione di « disfarsi », il che non facilita né, la vita aziendale né tantomeno i sistemi (legislativi, regolamentari ed operativi) dello smaltimento e del recupero —:

impegna il Governo:

ad elaborare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, una proposta del nostro Paese che contenga chiari criteri per la definizione di « rifiuto » del termine « disfarsi » nonché per la distinzione « rifiuto/prodotto »;

ad attivarsi presso le competenti sedi dell'Unione europea perché siano discusse e definitivamente emanate linee guida chiare per la soluzione conclusiva dei problemi suddetti, riconosciuti da tempo dal Consiglio, dal Parlamento, dalla Corte di giustizia e dalla Commissione, al fine di evitare distorsioni intracomunitarie della concorrenza e barriere al commercio interno, a causa di divergenti interpretazioni della definizione di « rifiuto » da parte degli Stati membri.

(7-00525) « Gerardini, Casinelli, Zagatti ».

La V Commissione,

considerato che:

la legge 13 maggio 1983, n. 197, concernente la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti, non ha esaustivamente definito la complessa natura giuridica dell'istituto;

la legge n. 68 del 1993, pur riconoscendo la personalità giuridica dell'istituto, non ne ha chiarito la natura giuridica. Quindi, non si perviene ad una sua

esatta configurazione quale sia amministrazione autonoma dello Stato, o ente creditizio o piuttosto ancora ente pubblico economico;

la suprema corte di cassazione, con recente sentenza n. 1948/1998, inerente una causa incidentale di rapporto di lavoro instaurata da un dirigente, ha ritenuto che « la Cassa debba essere considerata ente pubblico economico in quanto svolge effettivamente la propria attività nell'area attinente al credito e al risparmio e che a tale area si deve far riferimento dato il suo ordinamento speciale »;

la Cassa depositi e prestiti è dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e di bilancio e, altresì, non è soggetta alle norme di contabilità generale dello Stato;

L'Istituto con l'attuale assetto giuridico-organizzativo non è in grado di fronteggiare la concorrenza che proviene dalle altre Casse depositi e prestiti europee, che hanno già provveduto a darsi una organizzazione in forma di società per azioni e si apprestano ad operare nel territorio italiano con offerte di servizi aggiuntivi ed assistenziali al credito;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative dirette a definire la natura giuridica e la struttura organizzativa dell'istituto al fine di renderlo competitivo nell'assolvimento della sua funzione di ente erogatore del credito, alla pari delle altre Casse depositi e prestiti europee, quali Credito Comunal de Belgique, Caisse Depots et Consignations de France, El Banco del Credito local de Espagna, Deutsche Komunal Bank, in particolare promuovendone la vocazione imprenditoriale e l'attenzione alla clientela anche mediante periodici incontri sul territorio con gli enti locali o la promozione di uffici periferici.

(7-00526) « Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni ».



## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

due pericolosi imputati per associazione camorristica, Giuseppe Autorino e Ferdinando Cesarano, appartenenti al *clan* del *boss* pentito Carmine Alfieri, sono evasi ieri dalla gabbia blindata dell'aula *bunker* di Salerno;

la facilità e l'incredibile attuazione dell'impresa pongono all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento, non soltanto l'assoluta inadeguatezza ed inefficienza degli apparati di custodia dei più pericolosi detenuti, ma, soprattutto, la clamorosa permeabilità delle strutture, come l'aula *bunker* di Salerno, che, in nome dell'emergenza antimafia e dell'urgenza per la celebrazione dei processi, sono state costruite a decine in tutta Italia con costi da capogiro, senza nessun controllo per quanto riguarda i materiali usati, i criteri di sicurezza e l'accettabilità dei costi costruttivi;

le aule *bunker* sono diventate, come negli anni settanta lo erano le « carceri d'oro » (da cui l'omonimo scandalo di migliaia di miliardi dello Stato buttati al vento per costruirle), il simbolo di uno Stato che mostra muscoli di cartone e strutture di cartapesta —:

quali iniziative e quali provvedimenti intenda assumere il Governo per rendere noto al Parlamento ed all'opinione pubblica i motivi della clamorosa inadeguatezza dell'aula *bunker* di Salerno e se il Governo ed i ministri competenti non intendano avviare un'indagine amministrativa sugli uffici dei ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici che hanno progettato, avviato e realizzato i pro-

grammi costruttivi dell'aula *bunker* di Salerno e di tutte le altre aule *bunker* del territorio nazionale;

se il Governo intenda riferire al Parlamento sui costi di costruzione di ogni singola aula *bunker* d'Italia, rendendo nota l'identità delle ditte appaltatrici aggiudicatrici dei lavori ed il tipo di gara attraverso cui le imprese si sono aggiudicate le opere;

se il Governo, al di là del caso concreto, non intenda adottare provvedimenti concreti che garantiscano sia la sicurezza e la custodia degli imputati detenuti, sia un controllo effettivo sui costi costruttivi delle strutture dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria.

(2-001231)

« Fragalà, Simeone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

sulla rete ferroviaria italiana continuano a registrarsi con frequenza sempre più ravvicinata disastri, disguidi, incidenti e guasti con pesanti conseguenze, oltre che sulla sicurezza dei viaggiatori e del personale dell'azienda, anche sulla regolarità di marcia dei treni;

i segnali più recenti della situazione di generale degrado delle ferrovie si sono registrati domenica 21 giugno 1998 con il deragliamento di un intercity nei pressi della stazione di Albinia e con la fermata per un guasto di un altro intercity nei pressi della stazione di Aversa;

in entrambe le occasioni le reazioni della dirigenza delle ferrovie sono state incoerenti quanto improvvisate, ed hanno messo in luce le insufficienze organizzative di un'azienda ormai incapace di far fronte con dinamismo alle situazioni di emergenza; infatti i passeggeri del treno bloccato ad Aversa, sono rimasti oltre due ore in attesa di un locomotore di soccorso che, considerata la distanza dalla stazione di Napoli Centrale (meno di 20 chilometri), poteva invece giungere sul posto nel giro di

poche decine di minuti, mentre ancor più grave è la situazione dei passeggeri del treno deragliato ad Albinia che si sono sentiti abbandonati e trascurati per molte ore prima che venissero organizzati i mezzi sostitutivi;

gli episodi del 21 giugno 1998 e la maggioranza degli altri disguidi e disservizi che si sono verificati nelle settimane precedenti devono essere attribuiti alla mancanza di adeguata manutenzione della rete e del materiale rotabile, mentre la confusione in occasione delle emergenze dopo il verificarsi di un disastro o di un semplice guasto denota l'incapacità dell'attuale dirigenza delle ferrovie dello Stato di creare una adeguata struttura organizzativa —:

quali siano le responsabilità gestionali del consiglio di amministrazione, del pre-

sidente e dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato in ordine alla sempre più grave situazione di degrado in cui versa l'azienda;

se il Governo non intenda avviare una inchiesta per accertare le cause che hanno determinato il ritardo nella adozione di provvedimenti in favore dei passeggeri rimasti bloccati nelle stazioni di Albinia ed Aversa;

quali azioni immediate e che tipo di impegni politici di fronte al Parlamento il Governo intenda assumere per restituire credibilità ed affidabilità alle Ferrovie dello Stato nel più breve tempo possibile.

(2-01232)

« Mammola ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

---

**GAMBALE.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Oni spa con sede in Napoli, azienda che si occupa di riparazioni navali e motoristiche per grossi gruppi industriali quali Enel e Ansaldo, dava lavoro, nei primi anni '70 ad oltre 120 unità, senza contare i cosiddetti contrattisti;

un forte ridimensionamento ha, nel tempo, considerevolmente ridotto il personale, poi stabilizzatosi in una ventina di unità. In questi giorni, l'azienda ha dichiarato un esubero di ulteriori 6 lavoratori e la loro conseguente messa in mobilità, cosicché alle dipendenze della Oni risultano ora 14 operai e 4 impiegati;

per scongiurare la messa in mobilità dei 6 colleghi le rimanenti maestranze avevano proposto rinunce ad incentivi e premi faticosamente conquistati negli anni col solo risultato di perdere comunque tali benefici, senza ottenere lo scopo;

i lavoratori della Oni spa, inoltre, sono senza stipendio da 2 mesi e, in seguito ad una agitazione dell'8 giugno scorso — per la quale è stata loro manifestata la solidarietà dei lavoratori del porto di Napoli, dove l'azienda è allocata — sono stati privati delle linee telefoniche o del servizio mensa ed è prevedibile che presto perderanno anche il diritto alla rappresentanza sindacale;

a motivo della messa in mobilità, la proprietà addurrebbe principalmente la mancanza di commesse, ma risulta che commesse esistano, invece, per la Oni srl di Salerno;

questa azienda, a differenza della omonima spa, è sorta soltanto 5 o 6 anni fa, ma risulta comunque amministrata da

membri della famiglia Fenelli, la stessa della ditta napoletana e fornisce i medesimi servizi di questa;

sta di fatto che presso la ditta salernitana, presso la quale l'Uplmo di Salerno starebbe verificando la presenza di un lavoratore non in regola con la normativa vigente, affluirebbero commesse e anche sovvenzionamenti, si ignora a quale titolo, atteso che non risultano assunzioni di lavoratori. Risulta, invece, la presenza a Salerno, di macchinari e automezzi prima dislocati a Napoli;

la circostanza che presso la Oni spa di Napoli oggi non vi siano più commesse stride, tanto da sembrare inconciliabile, col fatto che, quasi fino ad aprile, maestranze della azienda partenopea hanno lavorato con straordinari e si sono addirittura rese necessarie prestazioni di manodopera proveniente da altre aziende del porto di Napoli;

sarebbe attualmente bloccato il riconoscimento dell'esposizione al rischio amianto cui alcuni dei dipendenti Oni Napoli avrebbero diritto e che permetterebbe loro di raggiungere le condizioni previste per godere del trattamento pensionistico;

se la proprietà della Oni stia effettivamente dirottando commesse dalla spa di Napoli alla Srl di Salerno e se abbia tenuto comportamenti in danno dei lavoratori o lesivi dei diritti sindacali;

se risultino comportamenti in frode alla legge o tesi a veicolare lavoro nero.  
(3-02551)

**BOATO.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nell'incontro fra la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) della Aticarta di Rovereto e la direzione della Aticarta, avvenuto in data 18 giugno 1998, le organizzazioni sindacali, per loro iniziativa e su loro specifica domanda, hanno avuto conferma della decisione da parte della dire-

zione aziendale di installare una macchina di stampa (Rotomec) nell'altro stabilimento della Aticarta a Pompei;

tale decisione, non comunicata alle organizzazioni sindacali secondo le procedure contrattuali e aziendali, contraddice e viola gli impegni e gli indirizzi di strategia aziendale, assunti fin dal 1981, cioè una politica di rafforzamento produttivo e qualitativo dei due stabilimenti, attraverso una loro specializzazione, Rovereto per la stampa e Pompei per la carta, al fine di far acquisire al gruppo aziendale livelli di efficienza produttiva adeguati alla globalizzazione e la concorrenzialità dei mercati e, in particolare, le nuove condizioni determinate dalla privatizzazione del Monopoli;

il piano di impresa, così impostato e condiviso nei rapporti fra l'azienda e le organizzazioni sindacali, ha consentito, proprio in quest'ultima fase, di conseguire significativi, ancorché iniziali, risultati a seguito degli investimenti effettuati e del rafforzamento della produzione sia dello stabilimento di Rovereto che di Pompei;

al contrario, i nuovi indirizzi aziendali appaiono orientati a contrapporre le strategie produttive dei due stabilimenti, mentre sarebbe necessario, rilanciando il piano d'impresa che fin dal 1981 ha ispirato gli obiettivi del gruppo Aticarta, operare scelte concorrenziali, per qualità del prodotto e costi economici, con l'offerta sul mercato da parte di altre aziende;

il 19 giugno 1998 la Rsu di Rovereto ha dichiarato lo stato d'agitazione con l'immediato blocco dello straordinario e la richiesta di un incontro chiarificatore con il Presidente di Aticarta, Bellocchio, entro dieci giorni, in assenza del quale saranno adottate ulteriori e più rilevanti iniziative di protesta —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per favorire tale incontro fra le parti, in ragione degli accordi nazionali e di settore che attualmente appaiono contraddetti e di quei principi di concertazione sociale che in via generale il Governo

ha sempre inteso promuovere e rispettare anche in materia di politica industriale;

se il Governo ritenga che il caso della Aticarta di Rovereto e di Pompei, sulla base dei nuovi indirizzi aziendali prima citati che prefigurano condizioni di concorrenzialità e di conflittualità fra i due stabilimenti e non di consolidamento concorrenziale del gruppo, costituisca un esempio negativo anche in relazione agli indirizzi e degli strumenti di politica industriale nel Mezzogiorno che sono in via di definizione e di valutazione con le parti sociali e che s'intende differenziare dagli interventi diseconomici e assistenziali conosciuti nei decenni passati;

se il Governo ritenga altresì che lo stabilimento di Pompei, al pari della promozione e il sostegno di nuovi insediamenti produttivi nel Mezzogiorno, debba essere potenziato attraverso non una riduzione di risorse fra una realtà produttiva ed un'altra ma con investimenti che accrescano la capacità tecnologica, produttiva e di conoscenza del mercato e, nel caso del gruppo Aticarta costituiti da nuovi investimenti in grado di diversificare il prodotto cartaceo secondo criteri di razionalizzazione e di flessibilità produttiva del gruppo. (3-02552)

MARINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dalla stampa, l'azienda multinazionale « Fada srl » sede legale a Roma, inserita nel contratto d'area a Gela con un investimento di circa 13 miliardi, ha comunicato di volere rinunciare ad investire la somma anzidetta nell'area industriale gelese « per motivi aziendali », dichiarandosi disposta all'investimento in altra regione d'Italia;

il laconico comunicato della anzidetta azienda romana, lascia molto perplessi e pone molti interrogativi circa eventuali altre vere motivazioni alla base della decisione della Fada srl gravemente pregiudizievole sul piano occupazionale per la comunità gelese;

sempre secondo gli organi d'informazione, a far disimpegnare la predetta Fada srl rinunciando all'investimento che avrebbe comportato a vantaggio della impresa esecutrice notevoli benefici fiscali, potrebbe essere stata una locale recrudescenza di fatti criminali di stampo mafioso rivolti contro imprenditori, commercianti, artigiani, liberi professionisti taglieggiati dal « pizzo », esplosa malgrado l'annunciata protezione per garantire sicurezza agli operatori economici;

se quanto sopra dovesse risultare a verità, sarebbero seriamente compromessi gli investimenti produttivi interessanti l'area industriale gelese che si aggirano sui 400 miliardi, con un danno catastrofico per l'occupazione e l'economia di Gela, quinta città siciliana —:

se e quali iniziative il ministero interrogato abbia preso o intenda prendere per accertare la verità dei fatti di cui in premessa, e quali conseguenziali provvedimenti intenderebbe adottare ove nella vicenda dovessero riscontrarsi condizionamenti malavitosi. (3-02553)

DUILIO, RIVA, LOMBARDI, MONACO, RUGGERI, SAONARA, SCANTAMBURLO, RISARI, FERRARI e DELBONO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la società Postalmarket ha annunciato, in data 22 giugno 1998, di cessare alla fine dell'anno in corso l'attività della filiale italiana Grande distribuzione avanzata spa di Peschiera Borromeo (Milano), che gestisce il catalogo Postalmarket;

la cessazione di detta attività riguarda il futuro occupazionale di circa 900 persone, di cui 700 operanti a Peschiera Borromeo —:

quali iniziative intendano adottare affinché si cerchino soluzioni positive alla crisi aziendale e si vada incontro alle esi-

genze di centinaia di lavoratrici e lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. (3-02554)

TARGETTI, SALVATI, DUILIO, MONACO, BARTOLICH, STELLUTI, SERGIO FUMAGALLI, MARCO FUMAGALLI, GIOVANNI BIANCHI e DALLA CHIESA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero del tesoro ha eseguito una verifica all'Ente Fiera di Milano nel 1997;

in merito alle contestazioni sollevate dalle ispezioni, i vertici dell'Ente si sono spaccati: con il presidente Artom da una parte, intenzionato a dare risposte puntuali alla verifica suddetta, e la maggior parte della giunta esecutiva dall'altra, intenzionata a ricorrere al Tar contro la verifica del Ministero;

tale frattura si è ripresentata in occasione della definizione della strategia dell'Ente che, per il presidente, così come per gli ispettori ministeriali, deve prevedere un ruolo attivo dell'Ente stesso nella promozione e gestione delle Fiere (come il Macef) e non solo un ruolo di puro gestore degli spazi, scelta quest'ultima che lascia a enti terzi, solo partecipati dall'Ente Fiera Milano, tale ruolo attivo;

tali enti partecipati mostrano dinamiche dei costi elevatissime e dinamiche contenute dei ricavi;

tali ripetute fratture tra il presidente e la giunta hanno portato il presidente medesimo a non votare il bilancio dell'ente;

dalla verifica del Ministero si desume che alcune procedure relative ad emissione di fatture e stipula di contratti non sono consone alla natura di ente pubblico economico;

stando a notizie di stampa, tali illegittimità possono prevedere interventi della magistratura —:

quali iniziative in merito il Ministro interrogato, che è ancora l'istituzione deputata al controllo Ente Fiera, intenda intraprendere. (3-02555)

GIOVANARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione vigente prevede, per coloro che sono in possesso del diploma di maturità professionale « assistente di comunità infantili », la sola assunzione come educatori negli asili nido, mentre i detentori del diploma di scuola magistrale possono accedere ai concorsi per educatori ed insegnanti sia degli asili nido sia delle scuole materne;

comparando i piani di studio dei corsi per « assistente di comunità infantili » con quelli della « scuola magistrale » si riscontra una enorme disparità: i primi sono quinquennali e prevedono quattordici discipline di studio con un calendario di trentasei ore settimanali; i secondi sono triennali e prevedono undici discipline di studio con un calendario di trentadue ore settimanali;

risulta evidente la migliore qualificazione professionale che il diploma di « assistente di comunità infantile » conferisce, rispetto al diploma di scuola magistrale —:

se ritenga opportuno considerare attentamente la palese discriminazione che gli assistenti per comunità infantili subiscono, con grave danno per il sistema di istruzione e di formazione che viene privato di competenze specifiche;

se, in questa fase di transizione che prevede l'obbligo di laurea in « Scienze della formazione primaria », nell'anno 2002, ravvisi l'utilità di ammettere ai concorsi banditi per gli insegnanti di scuola materna anche gli assistenti per comunità infantili;

se, a tale scopo, intenda correggere con provvedimento amministrativo le disposizioni che regolano la materia.

(3-02556)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano « L'Unione Sarda » del 16 giugno scorso riporta un articolo intitolato « Lo Stato regala le strade sarde », nel quale si prende in esame la proposta del Ministero dei lavori pubblici tendente a ridurre le competenze Anas;

lo Stato, stando a quanto riportato dal quotidiano, sarebbe disponibile a cedere alla regione 2.500 chilometri di strade statali riducendo al 10 per cento il patrimonio stradale attualmente gestito dall'Anas in Sardegna;

la giunta regionale non sembra intenzionata a prendere in carico, « a scatola chiusa », i tratti di strade in questione;

il nuovo impegno comporterà alla regione ingenti spese, sia presenti che future, che rischiano di mettere in crisi il suo bilancio;

l'assessore regionale ai lavori pubblici ha chiesto all'Anas « Informazioni dettagliate sul personale e le risorse finanziarie che dovrebbero essere trasferite alla Regione » precisando che « ...non si può correre il rischio di avere in carico migliaia di chilometri senza avere i soldi necessari »;

il Governo pare intenzionato a trattare la cessione della rete viaria con le singole regioni senza mettere la Conferenza Stato-Regioni in condizione di esercitare i suoi poteri —:

quali costi finanziari aggiuntivi per la collettività vengano ipotizzati la nuova gestione regionale delle strade statali attualmente in carico all'Anas;

se non risulti evidente che il « federalismo stradale » voluto dalla « legge Bassanini » si stia rivelando, nel settore della viabilità, stando a queste prime ipotesi attuative, un ulteriore pesante balzello per le casse dello Stato;

se non ritengano queste forme di decentramento stradale « selvaggio », destinate a ridurre gli *standard* di sicurezza della rete stradale nazionale;

quali siano i criteri con i quali si sta procedendo alla determinazione delle tratte statali Anas da cedere alle Regioni;

quali iniziative intendano assumere a tutela dei diritti e della professionalità del personale Anas. (3-02557)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei primi mesi del 1996, come riportato da *il Giornale* del 25 giugno 1996, un collaboratore della Procura di Milano, il maresciallo della Guardia di finanza Salvatore Scaletta, raccoglie le confidenze del banchiere italo-svizzero Pierfrancesco Pacini Battaglia e trasmette al procuratore Borrelli tre note di servizio relative a quei colloqui;

in quell'occasione Pacini Battaglia accusò l'avvocato Carlo Taormina delle peggiori nefandezze: che il penalista avrebbe « pulito » denari di un « tangentista » e che avrebbe costituito provviste all'estero per corrompere pentiti e ricevuto somme dai servizi segreti per comprare testimoni del processo contro l'ex ministro Antonio Gava;

l'accusa si conclude con un presunto legame tra l'avvocato Taormina e un noto esponente della camorra;

tali notizie sono trasmesse per competenza al procuratore di Napoli Agostino

Cordova, il cui ufficio successivamente iscrive sul registro degli indagati il penalista Taormina per riciclaggio, favoreggiamento e subornazione;

pochi mesi dopo i Pubblici ministeri scoprono che le accuse di Pacini sono solo delle falsità e, una volta rispedito il fascicolo per competenza a Milano, Pacini viene incriminato per calunnia;

a fine 1996 in un faccia a faccia chiarificatore con il maresciallo Scaletta, Pacini rilancia le accuse al collaboratore del pool. Il noto banchiere afferma di non aver mai conosciuto l'avvocato Taormina e di non aver mai parlato di lui. Per Pacini il pool aveva uno spasmodico interesse ad incastrare Taormina;

in seguito a ciò l'avvocato Taormina denuncia il pool —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in oggetto;

se intenda disporre una ispezione presso la Procura di Milano, per accertare lo svolgimento dei fatti;

se, nel caso emergessero possibili profili di responsabilità penali a carico di ufficiali di PG e di magistrati della Repubblica di Milano, intenda trasmettere tali notizie di reato alla competente procura della Repubblica di Brescia. (3-02558)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

**D'AMICO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Direzione regionale Calabria del trasporto locale delle Ferrovie dello Stato ha soppresso le fermate nel comune di Gioia Tauro dei tre treni diretti n. 3673, n. 3663 e n. 3667;

ciò comporta che i passeggeri provenienti da Paola o da Cosenza, e diretti a Gioia Tauro, a Palmi, a Bagnara o a Scilla, sono costretti a trasbordare su un treno regionale con fermata nel comune di Rosarno;

il risultato della soppressione delle fermate a Gioia Tauro dei tre diretti è che tali treni impiegano solo alcuni minuti in meno per percorrere il loro tragitto;

viene ignorato il fondamentale ruolo baricentrico di Gioia Tauro, punto nevralgico del traffico ferroviario dell'intera piana, a fronte della discontinuità demografica del territorio regionale, che ha i suoi punti di forza in determinati « bacini di traffico », fra cui appunto quello di Gioia Tauro;

la scelta di sopprimere le due fermate in oggetto privilegia solo pochi viaggiatori a scapito di moltissimi pendolari che devono sottoporsi a pesanti disagi per trasbordare sul treno che ferma nel comune di Rosarno —:

se non ritenga che la soppressione delle fermate dei diretti 3673, 3663 e 3667 a Gioia Tauro — con la contestuale istituzione di un altro treno da Rosarno a Reggio — determini più elevati costi di gestione;

quali determinazioni si intendano assumere per evitare i disagi alle popolazioni calabresi interessate dalla soppressione

delle fermate a Gioia Tauro dei treni diretti in questione. (5-04741)

**MAMMOLA.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nell'estate del 1990 le Ferrovie dello Stato inaugurarono un servizio di treni navetta fra l'aeroporto di Fiumicino e la stazione Ostiense affidando alla Società Iat Srl la gestione dei parcheggi siti all'interno della medesima stazione ferroviaria;

il canone di affitto per la zona dei parcheggi della stazione Ostiense fu all'epoca determinato tenendo conto della prevedibile redditività del traffico fra l'air terminal e l'aeroporto;

nel settembre del 1993, visto lo scarso successo commerciale del servizio navetta, le Ferrovie dello Stato soppressero il servizio navetta tra Fiumicino e la stazione Ostiense, non adottando nel contempo alcun provvedimento in ordine all'eventuale revisione del canone di affitto per il parcheggio;

il titolare della società concessionaria del parcheggio, affittuario per la medesima e per altre società anche di altri locali dell'Ostiense, ha chiesto più volte un confronto con le Ferrovie ma non ha ottenuto alcuna risposta e si è rivolto al tribunale per ottenere, in alternativa, o il ripristino del treno navetta, ovvero la rideterminazione del canone, sospendendo nel frattempo il pagamento dell'affitto;

prevedendo che la vertenza giudiziaria si trascinerà probabilmente per molti anni, l'amministratore unico delle società affittuarie ha chiesto ripetutamente ma invano, un incontro con i vertici delle Ferrovie dello Stato per giungere ad una composizione stragiudiziale della vertenza ribadendo di essere disposto a pagare un nuovo affitto determinato in modo equo e nel frattempo però ha sospeso ogni pagamento —:

se risultino i motivi per cui l'amministrazione delle Ferrovie, non prenda atto



della nuova realtà determinata dalla soppressione dell'air terminal di Fiumicino, e rifiuti un confronto con la società Iat Srl per giungere ad una equa soluzione, tenendo conto che il rinvio di qualsiasi decisione in attesa della lontanissima conclusione del procedimento giudiziario danneggia economicamente le stesse Ferrovie dello Stato. (5-04742)

GIOVANARDI, CONTENTO, SELVA, FRAU e GARRA. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 17, comma 70 della legge 15 maggio 1997 n. 127, prevede che a regime il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento, decorsi i quali il segretario esistente è confermato;

il comma 81 dello stesso articolo prevede che, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, i sindaci e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo fra gli iscritti all'albo, intendendosi chiaramente che tale disposizione si applica soltanto in caso di sede vacante perché i segretari sono stati assegnati agli enti di appartenenza con decreto ministeriale quando non esisteva ancora il rapporto di nomina fiduciario previsto dalla legge n. 127 del 1997;

l'articolo 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, disponendo che i sindaci e i presidenti della provincia in carica alla data di entrata in vigore del regolamento, decorsi sessanta giorni da quella data ed entro i successivi sessanta giorni, possono chiedere l'assegnazione di un segretario diverso dal titolare, aggiunge una fattispecie non prevista dalla legge, che ha esposto ed espone la categoria ad una situazione insostenibile; infatti si sono creati nel territorio situazioni di non conferma di se-

gretari titolari e di mancata contestuale nomina di sostituti provocando realtà ingestibili —:

se non ritengano necessaria l'immediata abrogazione del comma 6 sopracitato. (5-04743)

DE MURTAS, MELONI, CHERCHI, ATTILI, DEDONI, ALTEA e CARBONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'Intermare Sarda, società del gruppo ENI che opera, con un unico stabilimento sito nel Porto di Arbatax (NU), nel settore dell'off-shore (per la costruzione di piattaforme, *deck* allestiti e moduli integrati, destinati alle attività di ricerca petrolifera), sta progressivamente accumulando gravi elementi di instabilità e di incertezza che rischiano di compromettere, già nel breve e medio periodo, le prospettive di risanamento, di consolidamento e di rilancio produttivo dell'azienda;

nonostante l'alta qualificazione professionale delle maestranze e dei quadri tecnici locali, che, negli ultimi anni, ha premesso all'Intermare di mantenere una significativa presenza sui mercati e di acquisire importanti commesse, prevalendo anche su una agguerrita concorrenza internazionale, all'apertura dell'anno in corso il bilancio aziendale presenta un dato consolidato che è estremamente negativo, sotto il profilo economico e finanziario;

le ragioni che sono all'origine di questa preoccupante situazione vanno individuate in un complesso di fattori che hanno certamente avuto una diversa incidenza. Deve comunque rilevarsi il fallimento di una strategia aziendale fondata sul sistema dell'assegnazione in appalto di lavori compensati in economia (per migliaia di ore lavorative e per importi che sono quantificabili in decine di miliardi), su metodi di assunzione del personale che hanno privilegiato il ricorso sistematico a maestranze provenienti da aree geografiche diverse

dalla zona di insediamento (con poche o deboli ricadute occupazionali nel territorio e senza alcun legame con l'imprenditorialità locale), sul frequente utilizzo di consulenze esterne che hanno avuto dei costi elevatissimi e che non hanno prodotto dei ritorni economici significativi per l'azienda;

sul piano dell'organizzazione del lavoro e della politica del personale che è stata perseguita, occorre sottolineare il mancato rispetto degli accordi sindacali, soprattutto in ordine al vincolo di gestire la mobilità dei lavoratori, esternamente al sito di Arbatax, esclusivamente su base volontaria. La dirigenza dell'Intermare, inoltre, ha perseguito la marginalizzazione del ruolo delle Rsu, le quali, anche di recente, hanno richiesto di riportare alla normalità i rapporti interni all'azienda, allo scopo di ristabilire le regole di un confronto paritario, proprio a partire dai problemi del completamento degli organici e dei trasferimenti;

ai sensi della legge regionale n. 17 del 1993, l'Intermare Sarda è destinataria delle agevolazioni finanziarie di cui all'accordo di programma della Sardegna Centrale (nel cui sostegno rientrano, per una parte considerevole, le risorse statali stanziare dalla legge del 1994, con la manovra di bilancio relativa al 1995) per un progetto industriale fondato essenzialmente sul consolidamento delle attività tradizionali nel settore dell'off-shore, sull'ampliamento dello stabilimento e sul potenziamento degli impianti e delle strutture, come strumenti indispensabili al rilancio produttivo e di mercato dell'Azienda. In tale direzione e in maniera coerente e integrata con l'attuazione di questo programma, l'Intermare Sarda aveva sottoscritto l'impegno di realizzare un incremento occupazionale che, entro la data del 30 giugno 1996, prevedeva l'assunzione in pianta stabile di ulteriori 20 unità lavorative (per un totale complessivo di circa 200 addetti), che andavano inserite negli organici aziendali, secondo un piano funzionale alla crescita professionale e alla qualificazione del personale. Allo stato attuale, l'Intermare non ha proceduto ad

alcuna nuova assunzione, pur avendo potuto disporre dei finanziamenti pubblici previsti, che sono stati regolarmente erogati;

nel quadro di una nuova strategia aziendale, per la quale si riafferma l'intenzione di risanare le perdite e di ricollocare l'Intermare Sarda dentro un processo di riassetto strutturale e di rilancio produttivo, la Saipem (società capo settore e azionista dell'Intermare) ha avviato un'operazione di sostituzione e di ricambio del *management* interno dell'azienda. Tuttavia, l'obiettivo di rinnovare gli assetti dirigenziali non sembra compatibile con le procedure adottate, stante il mancato accertamento delle responsabilità maturate dalla precedente conduzione aziendale, l'assenza di una pianificazione puntuale che metta in relazione gli obiettivi di rilancio e l'adeguamento dei ruoli e delle figure dirigenziali, l'emarginazione delle professionalità che sono cresciute e si sono affermate all'interno dell'azienda stessa; un dato, quest'ultimo, particolarmente preoccupante e che è confermato dall'assunzione di numerosi quadri tecnici « esterni » al gruppo Saipem, tutti provenienti dallo stabilimento di Taranto della Belleli (società che vive, peraltro, una situazione di grave crisi finanziaria);

quali siano, a conoscenza del Ministro interrogato e relativamente ai problemi richiamati, i programmi predisposti dall'ENI e dalla Saipem allo scopo di assicurare i requisiti di validità economica, di concorrenzialità, di sostenibilità sul mercato nazionale e internazionale alla presenza e alle attività produttive dell'Intermare Sarda;

quale collocazione venga riservata, nelle strategie del gruppo Saipem, all'Intermare Sarda, in quanto azienda che concorre all'ottimizzazione delle sinergie di settore nel segmento dell'off-shore e che può superare le diseconomie gestionali attraverso una nuova organizzazione aziendale e produttiva, perseguendo la disponibilità di un portafoglio ordini che sia costituito con l'acquisizione di importanti

commesse e garantendo la tutela e il miglioramento dei livelli occupativi, la continuità produttiva, la difesa degli spazi di mercato, l'ampliamento dei settori di intervento dell'azienda. (5-04744)

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'atorvastatina è una sostanza ipocolesterolizzante, (che sembra avere anche una attività in grado di ridurre la trigliceridemia), dotata di attività certamente non inferiore a quella della sinvastatina e della pravastatina;

l'attività della sostanza, oltre a ridurre significativamente il livello ematico di colesterolo, ha dimostrato di ridurre di molto la possibilità di manifestazioni di nuovi accidenti vascolari acuti in pazienti già colpiti da tali patologie;

i farmaci a base di atorvastatina hanno un prezzo sovrapponibile, se non inferiore, a quelli a base delle altre statine e, malgrado ciò, non godono dell'estensione della nota 13 così come è stato fatto per i farmaci a base di sinvastatina;

ai farmaci a base di atorvastatina, se non ritenga giusto ed utile per i pazienti consentire l'allargamento della nota 13, analogamente a quanto è stato fatto per sinvastatina e pravastatina. (5-04745)

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la società Wind, costituita per il 51 per cento dall'Enel (a sua volta controllata al 100 per cento dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), ha recentemente ottenuto una licenza per operare nella telefonia fissa;

alla medesima società, a distanza di qualche mese, è stato concesso di operare anche nella telefonia mobile;

la rete di cui dispone la suddetta società è, come universalmente noto,

quella ereditata dall'Enel società che gestisce ancora oggi in condizione di monopolio la fornitura della energia elettrica sull'intero territorio nazionale;

la società Wind ha espresso sin dall'inizio la viva volontà di operare quanto prima in fisso-mobile in modo anche da eliminare il dazio del costo di interconnessione alla rete Telecom e fornire dei servizi a prezzi competitivi;

la suddetta volontà, esplicitatasi con l'ottenimento delle licenze per fornire entrambi i servizi, ha trovato spazio nell'offerta presentata per ottenere la licenza ed appare assai probabile che abbia rappresentato il fattore di differenza a favore dell'aggiudicazione della gara —:

come sia stato possibile che una società appartenente per più del 50 per cento ad un ente di Stato abbia potuto ottenere entrambe le licenze senza avere precedentemente reso esplicito il rapporto in termini economici ed operativi intercorrente col suo maggior azionista, considerate anche le preoccupazioni espresse dall'Antitrust su un possibile rischio di utilizzo della rete elettrica per fornire servizi aggiuntivi di telefonia;

se non ci si trovi in presenza, nella imminente prospettiva della operatività nel fisso-mobile, delle stesse condizioni che portarono nel 1994 il Governo a decidere per lo scorporo dei servizi di telefonia mobile dai servizi di telefonia fissa nel caso di Telecom Italia nonché, più di recente, a condizionare il rilascio della licenza per i servizi in tecnologia Dect alla costituzione di una divisione autonoma al fine di consentire una iniziale separazione contabile in attesa di verificare l'eventuale necessità della creazione di una società distinta. (5-04746)

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la società Wind, con capitale a maggioranza Enel (a sua volta detenuta al 100

per cento dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) si è aggiudicata la licenza di telefonia radiomobile DCS 1800;

la stessa società Wind è nel contempo assegnataria di una licenza per i servizi di telefonia fissa;

la rete di cui dispone Wind è quella stessa rete costruita con i proventi del monopolio pubblico dell'ente produttore e fornitore di energia elettrica, che risulta essere una delle più capillari sul territorio nazionale;

per operare nel settore della telefonia fissa e mobile si renderanno necessari ingenti investimenti per la ristrutturazione della rete che consentiranno alla società Wind di ottenere una capacità trasmissiva seconda soltanto, a quella dell'ex monopolista Telecom Italia spa ma, secondo quanto annunciato dal commissario europeo Van Miert, senza acquisire una posizione di mercato notevole e comunque tale da influire pesantemente sugli aspetti competitivi del mercato stesso e sulla capacità degli altri operatori di competere nel settore delle comunicazioni fisse e mobili;

tutti gli operatori (e i *service providers*), in aderenza al principio dell'*Open Network Provision*, devono poter avere accesso alle infrastrutture di telecomunicazione in maniera non discriminatoria, trasparente, obiettiva e proporzionale;

le reti delle società fornitrici di servizi di pubblica utilità sono patrimonio comune, considerata la natura pubblica dell'Enel azionista di maggioranza di Wind ed il fatto che ha costruito la sua rete con i proventi dei cittadini italiani —:

quale sia la natura dei rapporti intercorrenti tra Enel e Wind aventi per oggetto l'utilizzo della rete della società di Stato e la sua capacità trasmissiva;

se il principio *Open Network Provision*, trovi applicazione nei confronti della rete di Enel, così come articolato nella direttiva sull'interconnessione, garantendo anche ad altri operatori, oltre che a Wind,

l'accesso e l'interconnessione a quella rete di Enel, secondo condizioni non discriminatorie, trasparenti e proporzionali;

se gli altri operatori potranno accedere alla rete di Enel alle stesse condizioni di Wind e quale percentuale di capacità trasmissiva ad essi sarà riservata.

(5-04747)

BONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

se sia a conoscenza del clamoroso quanto singolare caso verificatosi presso l'Istituto tecnico per geometri « Alberti » di Modica dove lo scrutinio finale ha registrato la bocciatura di uno studente su quattro;

se sia a conoscenza che l'ufficializzazione degli scrutini finali ha determinato vivaci contestazioni da parte dei genitori sfociate finanche in un esposto alla magistratura;

se in particolare sia a conoscenza del fatto che genitori e studenti lamentino la non effettuazione dei corsi di recupero da parte dell'istituto per chi palesa rilevanti debiti formativi, mentre i docenti da parte loro hanno sostenuto la non necessità di tali corsi, vista la scarsa frequenza degli studenti durante il regolare orario scolastico;

se inoltre sia conoscenza che i verbali degli scrutini messi sotto accusa non sono stati ancora posti a conoscenza degli interessati nonostante ufficiale richiesta di un legale rappresentante dei genitori;

se non ritenga, pertanto, opportuno avviare un'immediata indagine ispettiva al fine di fare piena luce sulla vicenda che, oltre alle violente polemiche in atto tra genitori e docenti, rischia di provocare gli ennesimi velenosi strascichi giudiziari, ormai sistematici ad ogni fine anno scolastico, che stanno compromettendo pericolosamente la credibilità stessa del mondo della scuola.

(5-04748)

GIACCO, GATTO, OLIVO, CARLI, PENNA e GIANNOTTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la recente approvazione di alcune norme che modificano sostanzialmente la disciplina della professione dell'ottico rischia di provocare effetti potenzialmente dirompenti sia dal punto di vista delle ricadute occupazionali, sia per l'incremento di fenomeni di abusivismo, il tutto a discapito della tutela del cittadino;

il « decreto Bassanini », comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha abrogato gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 1334 del 1928 che prevedevano l'obbligo di esibizione al comune del titolo abilitante all'esercizio della professione di ottico da parte del titolare o del preposto al punto vendita e il divieto di effettuare vendite se non direttamente dal soggetto autorizzato o almeno alla sua presenza (alla seconda violazione era prevista la sospensione dell'esercizio dell'arte);

queste abrogazioni impediscono, di fatto, l'esercizio di una seria attività di controllo relativamente al rispetto dell'obbligo di possedere il titolo abilitante per poter effettuare la vendita;

il ministero della sanità con circolare 12 giugno 1998, concernente il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, relativo all'attuazione della direttiva 93/42/CEE (che stabilisce che a partire dal 15 giugno 1998 i fabbricanti di dispositivi medici possono immettere in commercio solo prodotti conformi alla normativa comunitaria e recanti la marcatura CE) ha escluso l'applicazione della normativa suddetta agli ottici in quanto tale figura, a parere del ministero, non rientrerebbe nella dizione di fabbricante o assemblatore e pertanto escludendoli dalla direttiva stessa;

tale esclusione, unita alle abrogazioni risultanti dal decreto Bassanini, rischia di comportare conseguenze negative per i consumatori in quanto l'assenza dell'obbligo di una dichiarazione di conformità non garantisce che il dispositivo medico sia realizzato da soggetti con specifici requisiti professionali; inoltre permetterebbe a operatori non qualificati di inserire nel decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 come fabbricanti di dispositivi su misura, eliminando di fatto la categoria degli ottici —:

se non ritenga opportuno un urgente riesame della circolare del 12 giugno 1998. (5-04749)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

NANIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Palermo, nel settembre 1997 per Santi Formica, e nell'ottobre 1997 per Emanuele Di Betta, rigettava i ricorsi per ineleggibilità presentati, nei confronti dei predetti deputati dell'assemblea regionale siciliana, rispettivamente da Giovanni Trimarchi, primo dei non eletti della lista di Alleanza Nazionale, e Pezzino, primo dei non eletti della lista di Rinnovo italiano - Socialisti;

Trimarchi e Pezzino, avverso la sentenza del tribunale, presentavano ricorso in appello. Nelle more tra il primo ed il secondo grado i ricorrenti si avvicinavano alle posizioni politiche del senatore Giuseppe Ayala, attuale Sottosegretario alla giustizia, il quale a quanto risulta all'interrogante, avrebbe garantito loro di seguire la vicenda;

la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 6 marzo 1998, riformando le due succitate pronunce del Tribunale di Palermo, ha dichiarato la decadenza dalla carica, per ineleggibilità, degli onorevoli Santi Formica e Emanuele Di Betta, eletti rispettivamente nelle liste di Alleanza Nazionale e Rinnovo italiano - Socialisti. In loro vece sono stati proclamati deputati dell'Ars, dalla Corte di appello, i signori Trimarchi e Pezzino, primi dei non eletti delle summenzionate liste;

i subentranti, stranamente, subito dopo la sentenza della Corte di appello, si sono iscritti ambedue al gruppo dei Democratici di sinistra, dichiarando la loro adesione al Movimento della sinistra repubblicana, fino a quel momento privo di rappresentanti in seno all'assemblea regionale;

risulta quanto mai singolare il fatto che i predetti, candidati in liste politicamente molto diverse, abbiano, dichiarato,

subito dopo la pronuncia della Corte di appello, la loro appartenenza al medesimo movimento politico (comunque distante da quelli di provenienza), che ha come massimo esponente in Sicilia il Senatore Giuseppe Ayala, Sottosegretario di Stato al ministero di grazia e giustizia;

avverso la decisione della Corte di appello gli onorevoli Formica e Di Betta hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, che si pronuncerà il 7 luglio 1998;

a quanto risulta all'interrogante, alcuni uffici del ministero di grazia e giustizia si starebbero interessando al procedimento giurisdizionale in questione parrebbe su richiesta del Sottosegretario Ayala, in maniera impropria ed ingiustificata;

occorre aggiungere che, in seguito alla sentenza della Corte di appello di Palermo, è stato presentato un ricorso per ineleggibilità nei confronti dell'onorevole Antonio Grippaldi, la cui situazione era del tutto analoga a quella degli onorevoli Formica e Di Betta. Tale ricorso è stato respinto dal tribunale di Palermo, che ha così confermato la sua giurisprudenza in materia, nonostante il diverso orientamento della Corte di appello —;

se sia vero, per quali motivi, a quale titolo, ed in base all'ordine di quale autorità, politica o burocratica, gli uffici del ministero di grazia e giustizia si stiano occupando della vicenda giudiziaria di cui in premessa;

se, nel caso di specie, non si ritenga violato il fondamentale principio della separazione dei poteri, che comporta la non ingerenza del potere esecutivo nell'attività giurisdizionale;

quali provvedimenti intenda adottare nel caso corrisponda al vero quanto sopra denunciato. (4-18444)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante su indicazione della Rsa Fials (Federazione Italiana Autonoma

Lavoratori sanità) Asl RM/A sta effettuando una serie di controlli presso l'Azienda sanitaria in oggetto e nell'ambito di questi ha rilevato una serie di disfunzioni nel Poliambulatorio Asl RM/A di Via Luzzatti;

tra tali disfunzioni è emerso in maniera particolare che presso tale Poliambulatorio in data 30 aprile 1996 erano prenotati 16 utenti per visite specialistiche e il medico che doveva effettuare tali visite era assente per malattia; alla richiesta di sostituzione di tale sanitario veniva risposto che non era possibile acconsentire in quanto, pur rendendosi conto dei disagi che si sarebbero arrecati agli assistiti e della priorità di erogare delle prestazioni sanitarie efficaci ed efficienti, responsabilità di natura economica non poteva permettere, oltre al pagamento dello specialista malato, il sostituto per cinque ore e mezzo di attività;

non è possibile calpestare i diritti di 16 utenti in nome di una logica economica perversa che, per non pagare una giornata di lavoro ad un medico in sostituzione, disattende tutti i principi etici su cui si basa la medicina;

occorrerebbe verificare se il Direttore generale della Asl RM/A dottor Mazzocco sia al corrente di tale fatto e se la sua logica manageriale preveda il calpestio dei diritti degli utenti per non pagare una giornata sostitutiva ad un altro medico, tutto ciò è offensivo, vergognoso e fa precipitare sempre più la credibilità dell'Azienda Asl RM/A —:

se, vista l'inadempienza regionale in relazione al caso citato in premessa che è esemplare di un generale malfunzionamento dell'azienda RM/A non intenda assumere le necessarie iniziative nei confronti del direttore generale. (4-18445)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante su indicazione della Rsa Fials (Federazione Italiana Autonoma

Lavoratori Sanità) Asl RM/A sta effettuando una serie di controlli presso l'Azienda sanitaria in oggetto e nell'ambito di questi ha rilevato una serie di disfunzioni nel Poliambulatorio Asl RM/A di Via Luzzatti;

tra tali disfunzioni è emerso che i locali del distretto sanitario di Via Palestro costano alla comunità circa un miliardo e 200 milioni di lire annue, mentre i locali del Poliambulatorio di Via Luzzatti sono invece di proprietà dell'Azienda Asl RM/A e quindi con affitto a zero lire;

il trasferimento del distretto sanitario di Via Palestro nei locali di Via Luzzatti, permetterebbe alla comunità di risparmiare un oltre un miliardo di lire annue;

il dottor Mazzocco, Direttore generale della Asl RM/A non ha ancora provveduto a fare tale trasferimento —:

ciò è esemplare del generale malfunzionamento dell'Asl in questione, a fronte del quale la regione è inadempiente —:

se intenda assumere iniziative di propria competenza, in primo luogo di tipo ispettivo, nei confronti del direttore generale della Asl RM/A. (4-18446)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante su indicazione della Rsa Fials (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità) Asl Rm/A sta effettuando una serie di controlli presso l'azienda sanitaria in oggetto e nell'ambito di questi ha rilevato una serie di disfunzioni nel Poliambulatorio Asl RM/A di via Luzzatti;

tra tali disfunzioni è emerso in maniera particolare che nel laboratorio analisi di via Luzzatti, inaugurato due anni fa, è sovvenzionato con decreto legge regionale da fondi regionali, dotato inizialmente di un sistema informatico Olivetti, valido per l'intera struttura, è stato installato dopo soli due anni un sistema di marca « Bull »;

tale operazione è stata eseguita dalla ditta Iteom, fornitrice dell'apparecchiatura;

occorrerebbe verificare a chi apparteneva la ditta Iteom, con quali fondi sia stato sovvenzionato il nuovo sistema informatico e con quale criterio sia stato scelto il sistema « Bull », (forse perché l'Olivetti non ha più solide referenze);

in ogni caso, tutto ciò è esemplare di un grave malfunzionamento, con spreco di denaro pubblico, della Usl Rm/A, a fronte del quale la regione è inerte —:

se conseguentemente il Ministro non intenda assumere le necessarie iniziative nei confronti del direttore generale della Asl Rm/A, dottor Mazzocco. (4-18447)

DE LUCA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il governo Dini con la legge n. 108 del 7 marzo 1996, ha predisposto provvedimenti per tentare di risolvere definitivamente il problema dell'usura;

in seguito a tale legge l'interrogante aveva già sollevato preoccupazioni con una interrogazione del 22 aprile 1998;

recenti dati della procura di Monza, comparsi in un'inchiesta del 6 giugno 1998 ne *Il cittadino*, dimostrano che il fenomeno dell'usura non ha allentato la morsa, anzi è in notevole aumento;

nella stessa inchiesta compare un'intervista al pubblico ministero Ambrogio Ceron, secondo il quale le vittime degli strozzini sono in genere piccoli imprenditori, in difficoltà o peggio, oppure persone che devono far fronte a spese per motivi di salute;

la camera di commercio e la guardia di finanza in un recente monitoraggio effettuato nel triennio 1995-1997 hanno stilato una classifica sui casi di usura nelle maggiori città italiane;

nella suddetta classifica Milano compare all'ottavo posto, con rilevante aumento in Brianza —:

se sia a conoscenza del predetto monitoraggio;

se non ritenga opportuno predisporre nuovi e più efficaci provvedimenti per evitare che il problema si espanda ulteriormente;

se non ritenga opportuno predisporre un ulteriore piano speciale per le vittime degli strozzini. (4-18448)

BAMPO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono state notificate in modo errato da parte del ministero all'incirca un milione di cartelle elettorali inerenti il condono fiscale per le imposte dirette;

nonostante la proroga del termine di pagamento, rimane forte il disagio e l'incertezza presso i contribuenti che per ottenere chiarezza definitiva sulla loro posizione contributiva si vedono costretti a fare ricorso, alternativamente, a sottoporsi ad estenuanti trafale agli uffici finanziari;

fare ricorso all'amministrazione finanziaria richiede quanto meno il sostenimento del costo di una raccomandata postale e di carta bollata, oltre naturalmente agli inevitabili costi in termini di tempo sottratto all'attività lavorativa, senz'altro quantificabili come mancato guadagno, o i costi per avvalersi, nella maggioranza dei casi, della consulenza di uno specialista tributario;

la presente vicenda, cosiddetta delle cartelle pazze, deriva da errori ascrivibili esclusivamente all'amministrazione finanziaria, la quale in molte occasioni si è rivelata feroce contro gli errori, anche i più lievi, dei cittadini-contribuenti —:

se ritenga che i contribuenti investiti dall'errata notifica delle cartelle esattoriali debbano sopportare la paradossale ed assurda situazione di sostenere costi aggiuntivi per l'affermazione dei propri diritti;



se ritenga che nonostante l'ammissione di errore da parte del ministero i contribuenti debbano ancora tollerare un «doppiopesismo» che li vede non solo danneggiati economicamente, ma per giunta beffati;

se intenda, in ottemperanza al principio di equità, sgravare il contribuente che abbia fatto ricorso contro l'amministrazione finanziaria dell'onere dell'imposta di bollo e dei costi postali sostenuti; un gesto questo che, oltre che giusto, rappresenterebbe una scusa tangibile di fronte all'amesso errore compiuto da parte dell'amministrazione finanziaria che si vedrebbe, non ultimo, fugare ogni dubbio circa una perversa macchinazione, alle spalle del contribuente, finalizzata a rastrellare ulteriore ingiustificata entrata tributaria.

(4-18449)

**GATTO.** — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 marzo 1998, con decreto ministeriale n. 27 del 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 7 aprile 1998, il ministero della difesa ha mosso un concorso per il reclutamento di ventisei musicisti della banda della marina militare;

al comma 2 dell'articolo 2, il citato decreto ministeriale riportava come requisito per la partecipazione al concorso l'aver conseguito «in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto al diploma nello strumento per il quale concorrono o strumento affine»;

in data 12 giugno 1998, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 45, è stata pubblicata una «proroga di presentazione delle domande del concorso per musicisti della Marina Militare», nella quale viene modificato il comma 2 dell'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale n. 27 del 1998, nel senso di prevedere come requisiti per la parte-

cipazione al concorso anche il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

i diplomati del conservatorio, anche privi del diploma di istruzione secondaria, insegnano nelle scuole medie nazionali e sono equiparati giuridicamente ed economicamente agli altri docenti in possesso di diploma superiore o di laurea —:

quali siano stati i motivi che abbiano spinto il direttore generale per il personale della Marina a modificare il testo originario nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 27 del 1998, atteso che ai fini dell'insegnamento il possesso del diploma rilasciato dal conservatorio ha di fatto valenza di diploma di istituto superiore.

(4-18450)

**PROCACCI, ACCIARINI, VIGNALI e PECORARO SCANIO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la casa editrice Paravia propone a tutte le scuole medie inferiori nel catalogo «Attrezzature didattiche per la scuola media» edizione 1998 (articolo n. 50954 pagina 59, lire 33.600 compresa IVA) l'acquisto di pelli di gatto da utilizzare in dimostrazioni sull'elettricità statica; per tali dimostrazioni ci si è sempre serviti di panni di lana al fine di elettrizzare bacchette di vetro, plexi, bachelite, eccetera;

quali iniziative intendano intraprendere, ognuno per quanto di propria competenza, per accertare la provenienza delle pelli di gatti ed eventuali responsabilità;

se intendano vietare tale vendita di parti di un animale tutelato dalla legge n. 281 del 1991.

(4-18451)

**TATTARINI, GATTO, NARDONE, CAMPATELLI, BRUNALE e VANNONI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze, 2 giugno 1998, n. 174, defi-

nisce le procedure di gestione del sistema delle scommesse affermando che « i concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa »;

la lettera f) del primo comma dell'articolo 2 del succitato regolamento disciplina le modalità di controllo centralizzato in tempo reale delle scommesse imponendo anche l'obbligo di segnalazione di possibili giocate anomale ed obbligando i concessionari all'adozione di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

da copiosa documentazione, apparentemente messa in circolazione da Centri di Servizio per i futuri delegati Coni, e in particolare dalla bozza di convenzione proposta dallo stesso, si evincerebbe che il Coni, correttamente applicando la norma regolamentare, sarebbe tenuto a rilasciare concessioni ai singoli soggetti i quali dovrebbero provvedere a dotarsi di strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dal Ministero delle finanze;

inoltre, l'articolo 10 della citata bozza disciplinerebbe la gestione del sistema con il semplice recepimento delle norme di cui agli articoli 10 e 15 del regolamento 174/98;

con la normativa introdotta e desu-mibile dalla bozza di convenzione cui si è fatto precedentemente cenno, viene a prefigurarsi un rapporto esclusivo, diretto e corretto delle agenzie titolari della concessione con il sistema centralizzato presso il Ministero;

tuttavia dalla documentazione attualmente in circolazione sembrerebbe che le agenzie o talune di esse sarebbero sul punto di procedere alla stipula di contratti di servizi con un terzo soggetto per l'esercizio delle scommesse sportive a quota fissa e a totalizzatore nazionale; per l'eser-

cizio delle scommesse telefoniche e per l'esercizio delle gestione della quota fissa;

il terzo soggetto sopra menzionato verrebbe a configurarsi, proprio perché non previsto dalla normativa richiamata, come una sorta di filtro intermedio « ricetrasmittente » tra il momento di accettazione delle scommesse e quello di ricezione delle stesse a livello centrale, ripetendo con questo modelli già sperimentati ed i cui profili di illegittimità erano stati opportunamente evidenziati (Ministro delle finanze, Corte dei conti, ufficio legale dell'Unire), tanto da richiedere l'impegno del Governo verso l'auspicata riforma —:

se non ritenga dover verificare se vada effettivamente consolidandosi il sistema in premessa paventato, e in caso affermativo, operare con assoluta urgenza per far coincidere il sistema reale con quello legale. (4-18452)

TATTARINI, GATTO, NARDONE, CAMPATELLI, BRUNALE e VANNONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il regolamento contenente norme di attuazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, all'articolo 25 dispone la proroga delle concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse fino al 31 dicembre 1998;

i commi 25 e 26, dell'articolo 24, della legge n. 449 del 1997 affidano provvisoriamente la gestione delle scommesse sportive riservate al Coni, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai soggetti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;

con decreto del Ministro delle finanze del 15 giugno 1998, la gestione delle funzioni di totalizzazione nazionale delle scommesse sulle corse dei cavalli è stata, di nuovo in via provvisoria fino al 30 ottobre 1998, affidata all'Unire;

le convenzioni in essere tra Unire e soggetti delegati impegnano gli stessi ad una gestione esclusiva delle scommesse ippiche, pena la decadenza, salvo deroga debitamente autorizzata dallo stesso Unire;

dall'esame di copiosa documentazione apparentemente proveniente da centri di servizi utilizzati dagli stessi delegati, si evincerebbe che sarebbe di imminente approvazione la convenzione Coni-delegati;

in attuazione delle norme del già citato regolamento si consentirebbe ai delegati, che sono i medesimi operanti nel settore delle scommesse ippiche, di gestire, in esclusiva e negli stessi locali, anche il nuovo sistema di scommesse;

due esclusive sembrerebbero escludersi a vicenda e comunque, non essendo in alcun modo decisa da parte dell'Unire deroga di sorta, si produrrebbe una grave distorsione fonte di inevitabile conflittualità e di incertezza del diritto;

inoltre, una eventuale deroga attuabile dall'Unire, in quanto firmatario delle convenzioni vigenti, dovrebbe comportare una sostanziale revisione dei rapporti contrattuali esistenti anche sotto l'aspetto finanziario (aggio e quant'altro) e ciò al fine di evitare il consolidarsi di posizioni di favore riservate ai delegati senza che si produca nessun possibile incremento delle entrate erariali;

le posizioni riservate ai delegati verrebbero, pertanto, oltre misura incrementate dal momento che, secondo quanto previsto dalla bozza di convenzione Coni all'articolo 5, verrebbe riconosciuto ai concessionari un corrispettivo identico a quello spettante per le scommesse per le corse dei cavalli e ciò in assenza, tra l'altro, di ogni preventiva valutazione sulla sua congruità —:

se non ritenga, ove dovessero trovare conferma le informazioni e valutazioni riportate in premessa, operare — di concerto con il Ministro per le politiche agricole — per mantenere strettamente collegate l'eventuale deroga e la revisione dei rapporti contrattuali, tenendo conto, nella

nuova determinazione dell'aggio, della doppia redditività che si verrebbe a determinare con l'esercizio congiunto dei due sistemi di scommesse, tanto più che al momento, secondo taluno, non risulterebbe applicabile il criterio previsto dalla lettera d), del primo comma, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998, concernente il ricorso a scaglioni retributivi decrescenti.  
(4-18453)

ANGELICI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da un po' di tempo i lavoratori della Italtel Sistemi sono in lotta per contrastare le conseguenze di una crisi del settore che rischia di decimare ulteriormente i dipendenti soprattutto nell'area meridionale;

la cancellazione da parte di Telecom dei piani Socrate riguardanti la cablatura multimediale delle città e del piano Dect relativo al telefonino di città legato alla rete fissa sta determinando conseguenze molto pesanti nel piano occupazionale nel settore sia degli appalti telefonici che delle aziende manifatturiere;

l'entrata del nuovo terzo soggetto gestore, paradossalmente, fa registrare un calo complessivo di lavoratori del settore giacché i nuovi investimenti non riescono a compensare la riduzione degli investimenti che Telecom aveva a suo tempo programmato;

gravissime sono le responsabilità delle aziende, che stanno gestendo la crisi puntando quasi tutto sulla riduzione dei costi, scaricando sulle condizioni di vita dei lavoratori le difficoltà, dando vita ad una sorta di « caporalato telefonico », con personale precario assunto sulla piazza senza tutela, senza diritti, in alcuni casi pagati in nero e senza contribuzione, presentando il fianco ad infiltrazioni di tipo mafioso;

su questo necessita l'intervento delle istituzioni preposte al controllo (ministero

del lavoro, ispettorato, eccetera) a partire dall'applicazione della legge n. 626 del 1994, chiamando alle proprie responsabilità le aziende committenti —:

se non ritenga il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intervenire con urgenza per evitare che l'Italtel rischi di scomparire dal panorama delle Telecomunicazioni, con gravi conseguenze per lo sviluppo di una organica politica industriale;

se non ritenga il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, azionista di riferimento di Telecom, di far sentire la propria voce, al fine di evitare che all'aumento dei soggetti gestori corrisponda la diminuzione dei posti di lavoro soprattutto nel Mezzogiorno e la liquidazione di professionalità di primo livello;

se non ritenga il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intervenire per evitare il blocco degli investimenti da parte di Telecom e di impegnarsi per scoraggiare una politica industriale volta a rilanciare le imprese che operano nel settore, impegnando risorse sia per la formazione e riqualificazione professionale, sia per l'ammodernamento tecnologico. (4-18454)

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

le ultime recentissime notizie relative alla sanità in Campania danno per sicuro lo sciopero dei medici addetti ai servizi ed alla continuità assistenziale;

da oggi entreranno in manifestazioni di protesta i medici penitenziari;

i giovani medici che hanno il 15 febbraio 1997 iniziato il corso biennale di medicina generale, malgrado la rimessa statale alla regione, non sono stati ancora pagati delle loro magre spettanze;

le graduatorie per l'inserimento nell'assistenza primaria e nella continuità as-

sistenziale dormono il sonno dei giusti e non si parla proprio della loro pubblicazione;

il giudizio di idoneità per i medici che hanno completato il corso per l'emergenza è rimandato *sine die*;

la pubblicazione delle nuove zone carenti per l'assistenza primaria e la guardia medica tarda a venire, soffocando le speranze di tanti professionisti;

il servizio di guardia medica estiva è stato ridotto a due mesi, anziché i tre tradizionali, con gravi ripercussioni anche sul turismo;

il pagamento promesso e sottoscritto di debiti passati viene ritardato sperando che non sia omesso o dimenticato;

un secondo corso di formazione per l'emergenza territoriale viene ritardato senza un giustificato « perché »;

il 118 annega nel mare magno delle cose non fatte;

non si prende nessun provvedimento per evitare il crescere della spesa per la farmaceutica, ovviamente sempre tenendo al primo posto la tutela del malato —:

se non intenda adoperarsi presso l'assessorato alla sanità della regione Campania per far sì che esso non continui ad essere un non necessario *optional*. (4-18455)

BERGAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

perdura la vacanza di 3 dei 6 posti di pretore in organico presso la pretura circondariale di Paola;

il pretore, dottor Pietro Molino, in servizio presso la sezione distaccata di Scalea è stato trasferito alla pretura di Grosseto;

presso tale sezione distaccata il consigliere pretore dirigente, data la suddetta vacanza, non ha potuto delegare alcun magistrato togato presso la sezione distac-

cata di Scalea, nonostante il suo notevole carico di lavoro (si ricorda che la legge istitutiva del giudice unico prevede a Scalea la sezione staccata del tribunale di Paola);

con provvedimento del 20 giugno 1998, infatti, il pretore dirigente ha potuto assicurare la trattazione solo di « taluni processi penali nella fase del giudizio » e di pochi affari civili (decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari ed urgenti, sfratti e provvedimenti del Giudice tutelare) grazie alla disponibilità di due vice pretori onorari —:

se non ritenga di intervenire urgentemente per colmare la vacanza di 3 posti di pretori su 6 presso la pretura circondariale di Paola anche al fine di garantire l'immediata presenza di magistrati togati presso l'importante sezione distaccata di Scalea. (4-18456)

**NARDINI e STRAMBI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11, comma 10 della legge del 24 dicembre 1993, che ha modificato l'articolo 10 del decreto-legge del 30 dicembre 1992, n. 503, prevede che ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero che abbiano raggiunto i limiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di cumulo, se più favorevole, senza porre limite temporale alla richiesta della pensione stessa;

tale normativa prevedeva, fra l'altro, « ...per tutti i pensionati non ha alcuna rilevanza, ai fini del cumulo, il reddito derivante da attività autonoma o professionale »;

questa clausola circa l'applicazione « se più favorevole » consente anche a tali soggetti di cumulare la pensione con i redditi derivanti da lavoro autonomo;

le nuove regole sul cumulo si applicano a partire dal 1995, ma solo nei confronti di coloro che hanno raggiunto il requisito contributivo utile successivamente al 1° gennaio 1995;

tale impostazione è confermata anche dalle comunicazioni Inps del 1995 e del 1996 e dalla lettera circolare Inps n. 266 del 24 dicembre 1997, che stabilisce l'irrelevanza del reddito da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici di anzianità;

sulla scorta di tali disposizioni, i pensionati che hanno perfezionato i « requisiti » il 31 dicembre 1994, per effetto dell'articolo 8 legge 19 luglio 1994, n. 451 — con decorrenza del trattamento pensionistico a far data dal 1° gennaio 1995 — sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione e compilazione dei relativi modelli (messaggio Inps n. 14211 del 24 giugno 1997 che prescrive « ...sono esclusi ...i titolari di pensione di anzianità delle gestioni di lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti, di assicurazione e di contribuzione, per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994 ») —:

se, in relazione alla tesi normativa sostenuta dall'ufficio Inps di Taranto, nei confronti dei « prepensionamenti » Ilva di Taranto trovi o meno applicazione il divieto di cumulo della pensione con reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 11 comma 10 della legge del 24 dicembre 1993;

se l'eventuale sottoscrizione dei moduli che di recente l'Inps di Taranto ha inviato ai predetti prepensionati deve essere ritenuta inefficace ai fini di una decurtazione della pensione;

quale criterio sarebbe dall'Ente previdenziale adottato in caso di una decurtazione del reddito derivante da lavoro autonomo (o professionale), allorché questo, già soggetto a tassazione alla fonte, sia stato anche contemplato (come reddito aggiuntivo) nella dichiarazione dei redditi (Mod. 730) e cioè se le somme arretrate eventual-

mente dovute siano da considerarsi al netto e/o al lordo delle trattenute fiscali e se passibili di rateazione. (4-18457)

**NARDINI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 12 giugno 1998, Khalida Messaoudi, leader storica del movimento delle donne e membro del parlamento algerino, invitata a Roma dal Comitato italiano di solidarietà con l'Algeria (CISA), non ha potuto partecipare al convegno internazionale « Pluralismo e diversità per un progetto democratico in Algeria », al quale era stata invitata assieme a monsignor Henri Teissier, arcivescovo di Algeri, e a Soheib Bencheikh, Gran Mufti di Marsiglia;

la parlamentare, proveniente da Algeri, si è presentata in transito all'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi con un visto d'ingresso « VTL » per l'Italia, ed è stata bloccata dalla polizia di frontiera francese che ha contestato la validità del visto per il transito in Francia;

i documenti presentati dall'onorevole Messaoudi che attestavano la sua carica di parlamentare, non sono stati presi in considerazione in quanto scritti in arabo. Le è stato così impedito di proseguire il volo verso Roma, obbligandola a ritornare ad Algeri —:

se il Governo italiano abbia chiesto spiegazioni di un simile comportamento alle autorità francesi;

quali istruzioni siano state impartite alle ambasciate italiane all'estero e — segnatamente — a quella ad Algeri sulle modalità di applicazione degli accordi di Schengen e quali ragioni abbiano portato la nostra sede diplomatica a rilasciare un visto VTL non valido per il transito dal territorio francese. (4-18458)

**SERVODIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da oltre vent'anni operano in Italia corsi sperimentali ad indirizzo musicale

nella scuola media. In molti di questi corsi si insegna tromba. Per analogia alla normativa dei conservatori, i diplomati in trombone sono stati sempre considerati idonei per l'insegnamento di tromba (infatti nel conservatorio esiste un'unica classe di concorso denominata « tromba e trombone »);

in una nota ministeriale del 10 settembre 1997 inviata al provveditore agli studi di Bari, la direzione generale della scuola media ha affermato che l'espressione « diploma specifico » utilizzata nell'articolo 6 comma 1 del decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 — che disciplina i corsi ad indirizzo musicale — esclude la possibilità di utilizzare il diploma di trombone per l'insegnamento della tromba. Pertanto dall'anno scolastico 1998-1999 docenti di provata esperienza (alcuni insegnano da quasi vent'anni) secondo tale nota ministeriale ed ai conseguenti provvedimenti adottati dal provveditorato agli studi di Bari (circolare del 24 ottobre 1997) non sarebbero più nominabili, anche se solo nella provincia di Bari;

tali docenti quando si sono diplomati erano convinti di poter insegnare tromba, mentre adesso vengono di fatto esclusi da questa interpretazione della suddetta direzione generale —:

quali provvedimenti intenda adottare per definire la posizione professionale e lavorativa degli insegnanti di tromba diplomati in trombone, nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media nella provincia di Bari. (4-18459)

**MAMMOLA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei testi di alcuni progetti di riforma del Codice della strada presentati alla Camera ed in quello presentato dal Governo vi è la previsione del divieto di tenere acceso il motore delle auto in sosta;

in molte città italiane, e fra queste in particolare Roma, il livello di inquinazione

mento atmosferico dovuto alle varie emissioni inquinanti, non ultime quello dei veicoli a motore, è spesso a livelli preoccupanti;

in questi giorni a Roma i fattori inquinanti e l'elevato livello della temperatura hanno concorso ad accrescere il contenuto dell'ozono nell'atmosfera, con i pericoli per l'incolumità e la salute dei soggetti più deboli (bambini e, in modo particolare, anziani);

è da tempo invalsa l'abitudine da parte degli autisti delle cosiddette « auto blu » di sostare con il motore acceso per consentire l'uso del condizionatore del veicolo, e così il refrigerio di pochi aggrava quindi in modo sostanziale la salute di moltissimi cittadini; analogo comportamento viene tenuto dagli occupanti le vetture delle forze d'ordine di vigilanza presso le sedi delle ambasciate e di tutti gli altri edifici da proteggere nella capitale; i luoghi di massima concentrazione delle auto blu in sosta con il motore acceso sono piazza del Parlamento, piazza Colonna —;

se il Governo, per ridurre l'inquinamento atmosferico di Roma, ma anche al fine di dare un buon esempio di comportamento corretto e civile, non intenda emanare precise disposizioni per vietare a tutte le vetture appartenenti allo Stato di sostare con il motore acceso. (4-18460)

DE FRANCISCIS. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso il tribunale di Salerno nei giorni scorsi si è verificata l'evasione di due esponenti della « Nuova famiglia » che hanno utilizzato per la fuga un cunicolo che collega l'aula di udienza con l'area esterna del palazzo di giustizia;

i responsabili dell'amministrazione penitenziaria sembra che abbiano sconsigliato la traduzione presso il tribunale di Salerno di tali soggetti e suggerito la loro deposizione attraverso il sistema della video-conferenza;

per tale episodio il Ministro dell'interno ha sollevato dall'incarico l'incolpevole questore di Salerno, attribuendogli colpe che viceversa vanno ricondotte alla responsabilità politica dei titolari dei dicasteri dell'interno e della giustizia ed in via subordinata ai corpi specializzati deputati alla custodia dei detenuti —;

se non ritengano ingiusto colpevolizzare il personale della questura di Salerno, attraverso il suo dirigente, laddove è noto che tale struttura è dotata di organici sotto-dimensionati rispetto alle esigenze di tutela e di controllo di un vastissimo territorio, quale quello della provincia di Salerno;

se non ritengano che le responsabilità per la custodia dei detenuti non appartengano alla competenza della Polizia di Stato e del personale delle questure;

se non ritengano del tutto inopportuno utilizzare, per la celebrazione di processi, per i quali si richiede la presenza di soggetti pericolosi, un'aula di giustizia del tutto inadatta e priva di ogni elementare sistema di sicurezza;

se non ritengano utile ed urgente disporre un approfondito e serio accertamento volto ad individuare le reali responsabilità per quanto accaduto;

se non ritengano sussistente, per i più gravi episodi verificatisi, una diretta responsabilità politica dei titolari del Ministero di grazia e giustizia, ove si consideri che l'inadeguatezza dei locali e l'inopportunità della presenza di imputati « a rischio » in quei locali, sembrerebbe essere stata rappresentata agli organi di Governo;

se sia infine a conoscenza dei Ministri interrogati che gli uffici delle questure e dei commissariati di Pubblica sicurezza, in aggiunta ai loro compiti d'istituto, sono sistematicamente ed impropriamente impegnati nell'espletamento di istruttorie penali (interrogatori di testimoni e di indagati), su deleghe delle procure della Repubblica, che sottraggono il personale della Polizia di Stato a compiti essenziali e primari di controllo del territorio e di tutela del cittadino. (4-18461)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, istituisce, all'articolo 25, commi 1 e 2, l'ufficio ispettivo del Dipartimento dello spettacolo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1995, modificando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, ne stabilisce i compiti e i modi di funzionamento, e la denominazione ufficio VI per le attività ispettive;

all'Ufficio ispettivo spettano « i controlli ispettivi su enti, istituzioni e privati beneficiari di contributi da parte del Dipartimento dello spettacolo »;

nonostante con risposta all'interrogazione n. 4-16993, sulle ispezioni alle produzioni cinematografiche beneficiarie di contributi, si sottolinei che « la modifica, di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si era resa necessaria per adeguare l'ufficio ispettivo a nuove funzioni, sia per l'aumentato numero di irregolarità segnalate nell'ambito delle erogazioni di contributi », nel 1997 le ispezioni effettuate dall'ufficio preposto sono state solo 13;

nella risposta alla citata interrogazione testualmente si legge: « Per potenziare, [...], le attività dell'Ufficio ispettivo, è stata definita recentemente un'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ha messo a disposizione i propri strumenti ispettivi per un'azione di verifica di tutti i settori dello spettacolo, in attuazione di un programma già in fase di predisposizione, che tiene conto di proposte motivate dagli uffici operativi interessati »;

dalla citata risposta all'interrogazione, risulta che « sia stata avviata l'attività di controllo nel settore cinematografico, che prevede, in via prioritaria, visite sul set per i film in corso di lavorazione,

riconosciuti di interesse culturale nazionale ed ammessi al finanziamento » —:

se non ritenga opportuno, fintanto che non sarà predisposto, come previsto, dagli uffici operativi interessati un programma operativo di controllo dei soggetti beneficiari dei finanziamenti statali, sospendere ulteriori erogazioni di denaro pubblico per i settori dello spettacolo;

quale sia l'esito delle tredici ispezioni effettuate e i provvedimenti che eventualmente siano stati intrapresi dal Dipartimento dello spettacolo;

i set dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale sui quali sia stata già avviata da parte dell'ufficio ispettivo l'attività di controllo. (4-18462)

ORLANDO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

i comuni molisani di Pizzone, Scapoli e Filignano hanno deliberato di uscire dal Parco nazionale d'Abruzzo accusando la dirigenza del Parco stesso di negare pari dignità agli enti locali nei confronti della dirigenza del parco suddetto;

il comune di Pescasseroli, capoluogo dell'area, attende di poter ospitare la sede del Parco, che attualmente è a Roma, in piazza Montecitorio, mentre la legge n. 394 del 1991 stabilisce che debba essere all'interno del Parco;

un decreto dell'ex ministro Spini per conservare la sede a Roma fu impugnato dalla regione Abruzzo davanti al Tar del Lazio, che le diede ragione;

a giudizio di critici dell'attuale gestione, il Parco, non viene amministrato osservando le competenze a norma della legge n. 394 (il presidente esegue i deliberati del Consiglio), ma in base a una vecchia legge che concentrerebbe il potere nelle mani di un presidente-autocratico;



contro questa concentrazione di potere i sindacati confederali hanno protestato, guadagnandosi soltanto l'ostilità della presidenza —:

come mai fino ad oggi né dal ministro Bianchi né da altre sedi competenti siano venute risposte esaurienti e persuasive alle richiamate proteste e se si intenda passare a comportamenti più democratici, cominciando a fornire le doverose spiegazioni e informazioni. (4-18463)

CORSINI, JERVOLINO RUSSO, DOMENICO IZZO, GIOVANNI BIANCHI, MASSA, SODA e SCHMID. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 26 giugno 1998 si terrà a Roma una manifestazione nazionale organizzata dalla Anlafer in difesa del diritto ai biglietti di viaggio per i ferrovieri in servizio ed in pensione e per i loro familiari;

tali biglietti di viaggio costituiscono un diritto che risale ai primi anni del secolo ed è stato fruito con assoluta continuità nell'arco di oltre novant'anni come parte integrante del trattamento giuridico ed economico del personale ferroviario, si tratta quindi di un « istituto contrattuale » e non di una concessione;

la mutata natura giuridica delle Ferrovie dello Stato, trasformatasi in società per azioni, non consente alle Ferrovie stesse di ignorare i diritti acquisiti dal personale in servizio ed in quiescenza —:

se intenda soprassedere alla revoca del diritto ai biglietti di viaggio, contribuendo tale provvedimento ad aumentare lo stato di tensione e di malcontento che già attualmente caratterizza la situazione dei ferrovieri senza apportare sostanziale beneficio al bilancio delle Ferrovie. (4-18464)

JERVOLINO RUSSO, DOMENICO IZZO, GIOVANNI BIANCHI, MASSA,

CORSINI, MASELLI, SCHMID e SODA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

circa 80 famiglie di pensionati delle Ferrovie dello Stato, residenti a Napoli o nei comuni della provincia, si trovano nella seguente situazione;

in seguito alla legge n. 560 del 1993 è stata posta in vendita la casa che da lungo tempo abitano;

la società Metropolis ha assegnato un termine di 30 giorni a partire dalla data di arrivo delle raccomandate (che in questi giorni stanno giungendo agli interessati) per stipulare il contratto e di conseguenza versare l'anticipo su quanto dovuto (il 33 per cento del valore dell'immobile);

al momento del pensionamento, avvenuto nel 1993, è stata congelata l'indennità integrativa speciale che, a legislazione vigente, sarà riscossa dagli interessati nell'anno 2000;

gli interessati si sono rivolti alla società Metropolis chiedendo la possibilità di versare l'anticipo con cambiali a scadenza 2000, pari all'importo che ognuno di essi deve percepire;

la società Metropolis ha risposto negativamente, avanzando la sola possibilità di valutare il pagamento in cambiali collegandolo però alla perdita del beneficio dello sconto del 10 per cento sul valore degli immobili previsto dalla legge n. 560 del 1993;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per evitare che il blocco della indennità integrativa speciale sulla buona uscita spettante ai pensionati delle Ferrovie dello Stato faccia, di fatto, perdere a questi ultimi il diritto all'acquisto dell'alloggio in cui abitano. (4-18465)

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sul *Messaggero* del 25 giugno 1998 si dà notizia della gravissima vicenda di una

donna napoletana malata di tumore al seno, sottoposta alla sperimentazione del metodo Di Bella contro il cancro, la quale avrebbe ricevuto minacce ed intimidazioni da un primario del « Pascale » di Napoli, che avrebbe voluto costringerla alla chemioterapia nonostante l'ecografia di controllo avesse certificato una diminuzione di mezzo centimetro dei linfonodi e le condizioni generali della paziente fossero visibilmente migliorate —:

se non ritenga di avviare un'inchiesta sulle gravissime testimonianze raccolte dal *Messaggero*;

se questa denuncia non sia sufficiente per confermare la diffidenza con cui i fautori della chemioterapia considerano il metodo Di Bella;

se, considerata la drammatica situazione dei malati di cancro e l'incapacità del Ministro della sanità di garantire la serena sperimentazione di un nuovo metodo, non ritenga opportuno trarne le conseguenze, rassegnando le dimissioni dal suo delicatissimo incarico —:

quale sia la valutazione del Presidente del Consiglio in ordine alla compatibilità tra l'incapacità del Ministro della sanità di garantire la serena sperimentazione di un nuovo metodo e il delicatissimo incarico da essa svolto. (4-18466)

**GALATI.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Rossano Calabro (Cosenza) è chiuso dal 1° giugno 1998;

Rossano ha una popolazione di 15.000 abitanti, tra i quali vi sono numerosi anziani che si rivolgono da sempre all'ufficio per la riscossione delle pensioni e per i quali la chiusura crea un disagio ancora maggiore rispetto a quello comunque sofferto dalla popolazione residente;

la chiusura rappresenta un atto incomprensibile in quanto nel centro storico di Rossano sono concentrati diversi uffici

importanti come l'Inps, il tribunale, diverse banche e l'ufficio riscossione tributi. La localizzazione dell'Ufficio postale nel centro storico di Rossano risponde quindi a criteri di razionale concentrazione di uffici e servizi per i cittadini e le imprese;

sembra sia in atto un tentativo di dequalificare il centro storico, in controtendenza rispetto alla politica di rilancio messa in atto dall'amministrazione comunale;

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare o intraprendere perché sia riaperto con la massima sollecitudine l'ufficio postale di Rossano. (4-18467)

**MASSA.** — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 41 del 29 maggio 1998 è stato pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 174 borsisti al terzo corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 134 impiegati civili nella qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non economici ed università;

nel bando, all'articolo 2, comma 1, lettera f), si richiede che il candidato, per essere ammesso al concorso, « sia di età non superiore a trentacinque anni »;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 3, comma 6, afferma testualmente che: « la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione —:

quale sia la particolare natura del servizio e le oggettive necessità che giustifichino la deroga alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma 6;

qualora tale deroga non appaia giustificabile, se non ritenga di intervenire affinché il bando in questione sia ritirato e sostituito da un bando corretto, come atto di autotutela, viste le prevedibili controversie che potranno aprirsi in sede di giustizia amministrativa. (4-18468)

GIACCO, GATTO, PENNA, CARLI, DUCA, SAIA, CAMPATELLI e GIANNOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 febbraio 1998 la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 27 con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695;

in data 2 luglio 1997 la Commissione affari sociali della Camera ha approvato un ordine del giorno n. 9/XII/3684/1 per prevedere, qualora l'esito invalidante sia pari al 100 per cento, per l'indennizzo dovuto sia uguale all'assegno di superinvalidità previsto nella tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni;

ancora in data 2 luglio 1997, la Commissione affari sociali ha approvato un ordine del giorno, n. 9/XII/3684/2, per valutare l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di indennizzo per i soggetti per i quali essi siano scaduti —;

quali iniziative intendano assumere e quali provvedimenti adottare al fine di porre fine a questa situazione di disagio già

drammaticamente danneggiate sul piano dello stato di salute. (4-18469)

GARDIOL e PROCACCI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Tonengo d'Asti, Rino Bertolina, il 4 giugno 1998 si è reso protagonista di un inquietante episodio di soppressione a revolverate di due cani, regolarmente tatuati, che si erano allontanati il giorno prima dalla casa dei loro proprietari, Franca Buccioli e Elio Rosso di Lauriano Po;

il sindaco ha rilasciato al periodico *Il Risveglio* del 23 giugno 1998 una spiegazione del suo atto sostenendo che « in veste di pubblico ufficiale ero in diritto di fare quello che ho fatto ». Infatti « martedì 2 giugno sono stato chiamato da Rinaldo Concolato nella sua cascina di Castelvecchio a vedere due cani che erano capitati lì la sera prima (...). Poi giovedì mi richiamano allarmati, i casi si azzuffano tra loro, dovevo fare qualcosa. Corsi alla cascina; come arrivai uno mi venne incontro ringhiando, quasi mi azzannarono una mano, Tornai a casa, presi la pistola e li ammazzai »;

successivamente il sindaco ordinò anche il loro seppellimento, evitando di segnalare al servizio veterinario della Ausl l'accaduto —;

se tra le competenze del sindaco vi sia anche quella della soppressione degli animali, ritenuti randagi o pericolosi, in assenza di indicazioni dei servizi sanitari competenti;

quali provvedimenti si intendano assumere per garantire che episodi vergognosi quali quello denunciato non abbiano a ripetersi, e in particolare se si intenda informare, con una circolare, i sindaci sui doveri delle Amministrazioni comunali nei confronti degli animali, nel rispetto della legge n. 281 del 1991. (4-18470)

SUSINI, BIRICOTTI, MANZATO e STANISCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione XXI dell'Ue ha proposto la modifica dell'articolo 5 comma 2 del regolamento (Cee) n. 2913 del 1992, come segue: « Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo la modalità della rappresentanza indiretta ai soli spedizionieri doganali. Delle modalità di applicazione possono essere previste secondo la procedura del comitato, tra l'altro al fine di garantire delle condizioni di accesso equivalente ai due modi di rappresentanza »;

attualmente agli Stati membri è riservato il diritto di attribuire una delle due rappresentanze previste dal suddetto articolo;

l'Italia ha previsto la rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali per la loro professionalità acquisita tramite un tirocinio professionale di formazione, convalidata dal rilascio di una patente previo esame promosso e tenuto presso il Ministero delle finanze, stante inoltre il gradimento dell'amministrazione finanziaria;

questa proposta di modifica comporta di fatto la cancellazione di una categoria di lavoratori professionisti di cui almeno l'80 per cento alle dirette dipendenze dei soggetti imprenditoriali del settore. Infatti, stante la responsabilità solidale con il mandante prevista dalla rappresentanza indiretta, anche gli spedizionieri doganali sceglieranno la rappresentanza diretta, ove questa responsabilità non si concretizza, non come iscritti all'albo professionale, ma in virtù di una speciale procura come tutti coloro che opereranno per questa forma di rappresentanza;

tale modifica va a colpire fortemente una categoria di lavoratori determinando la diminuzione del loro campo di attività con notevoli ricadute negative sul piano occupazionale;

l'amministrazione finanziaria non avrebbe più un interlocutore responsabile

solidalmente con il mandante rappresentato, per il ricorso generalizzato di tutti verso la rappresentanza diretta;

anche gli stessi importatori-esportatori sarebbero direttamente i soli responsabili dell'operato dei loro rappresentanti non qualificati per mancanza di professionalità;

presumibilmente, potrà verificarsi un aumento di evasione e di truffe da parte di sedicenti imprese a responsabilità limitata nel settore *import-export* con la rappresentanza diretta, colpendo specialmente il settore Iva —:

se sia dell'avviso che questa iniziativa restringa il diritto di scelta degli Stati membri, in quanto prescrive l'adozione di un determinato tipo di rappresentanza, senza tener conto delle loro condizioni interne;

se ritenga che sia in contrasto con gli obiettivi del Governo impegnato a rilanciare l'occupazione e lo sviluppo economico;

se invece ritenga di intervenire tempestivamente per il mantenimento delle attuali norme comunitarie in materia di rappresentanza in dogana, che sono in linea con la libera concorrenza e che permettono una più opportuna e garantistica forma di attuazione dell'espletamento delle formalità doganali. (4-18471)

PERETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 210 del 1992 stabilisce l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

l'ordinamento italiano e la giurisprudenza non prevedono nella fattispecie liquidazione dei danni morali e del mancato guadagno professionale, sebbene riconoscano il danno biologico;

risulta invece evidente nella realtà che in determinate situazioni il danno mo-

rale eguaglia o addirittura può superare il danno biologico; infatti, chi subisce un gravissimo danno alla salute e riscontra una invalidità permanente e irreversibile deve rassegnarsi a condurre una esistenza in tutto limitata, dovrà rinunciare al lavoro, alla realizzazione professionale, ad avere una famiglia propria ma dovrà continuare a combattere quotidianamente contro i pregiudizi della società —:

se non ritenga appropriato un riconoscimento in sede normativa dei diritti umani ed economici delle persone che hanno visto sacrificare, o comunque compromettere, la loro vita;

se non ritenga opportuna una iniziativa legislativa di modifica della legge n. 210 del 1992 che includa, nella quantificazione del valore di indennizzo previsto, anche un equo risarcimento dei danni morali sofferti dai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. (4-18472)

GALLETTI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i genitori di un bambino di Pergola (Pesaro), a seguito di una specifica perizia medica, eseguita da uno specialista in chirurgia pediatrica, non hanno voluto sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie, perché potrebbero provocare malattie alle quali il bambino sembra sia predisposto;

a seguito di questa decisione il tribunale per i minorenni ha sospeso i genitori dalla patria potestà, « limitatamente — si legge nella sentenza — alla decisione relativa alla somministrazione delle vaccinazioni », ed ha ordinato alla ASL n. 3 di Fano di provvedere alle vaccinazioni del piccolo, nominando come tutore il sindaco;

sembra che martedì 30 giugno 1998, per ottemperare a quanto disposto dal tribunale il sindaco, accompagnato dai vigili urbani, preleverà il bambino per sottoporlo presso la ASL alle vaccinazioni obbligatorie;

il bambino ha superato i due anni di età, per cui a questo punto la sola vaccinazione obbligatoria rimarrebbe quella antidifterica;

nel caso delle vaccinazioni l'interesse pubblico alla salute entra in conflitto con il diritto della persona a non subire invasioni della sua sfera personale e prevale su di esso;

la dottrina e la giurisprudenza più recente tendono a sostenere la non ammissibilità a trattamenti personali coatti nell'esclusivo interesse della società: il singolo deve essere comunque consenziente e i trattamenti imposti devono essere indispensabili, ciò significa che non devono esistere possibilità diverse per fronteggiare quella malattia o per raggiungere quell'obiettivo sociale. È evidente infatti che, ove esistano alternative, l'obbligatorietà di un particolare mezzo non si giustifica soprattutto se sono trattamenti sperimentali, cioè se non è ancora chiarito se il rapporto tra rischi e benefici sia a favore dei secondi;

nonostante il mantenimento dell'obbligatorietà delle vaccinazioni, molti cittadini fanno obiezione non tanto per un fenomeno degenerativo di disinformazione quanto piuttosto per una mutata coscienza sanitaria degli stessi, ed esigono di conoscere e di essere debitamente informati;

seri studi nazionali ed internazionali ed illustri esponenti del mondo scientifico hanno sollevato e continuano a sollevare numerose riserve sulle pratiche vaccinali e pongono con forza l'attenzione sulle controindicazioni di esse;

fino a ieri coloro che intendevano sottrarre i propri figli a trattamenti vaccinali obbligatori ricorrevano a pratiche clandestine, oggi una mutata coscienza ha fatto sì che delle conseguenze dell'obiezione i suoi fautori si assumessero tutte le responsabilità, anche con sempre più frequenti casi giudiziari e non;

è giunto il momento di rimuovere una condizione che penalizza ingiustamente il cittadino e pone nello stesso tempo il no-

stro Paese in posizione decisamente arretrata rispetto alla legislazione vigente nella maggioranza delle nazioni europee e non;

è già stata presentata una proposta di legge a prima firma dell'interrogante per introdurre nel nostro ordinamento il diritto all'obiezione del singolo cittadino alla sottoposizione di sé o di colui su cui esercita la potestà o la tutela a trattamenti sanitari quali le vaccinazioni obbligatorie;

per queste ragioni pare opportuno proporre la possibilità che il cittadino possa sottrarsi, mediante una libera e motivata scelta, a pratiche che prevedono la forzosa ed innaturale introduzione nel proprio organismo di sostanze ad esso estranee ed a volte con esso incompatibili;

l'introduzione di questa facoltà — soprattutto nelle attuali condizioni, in cui non sussiste il pericolo di epidemie e pertanto un rischio per la pubblica salute — non sarebbe altro che la riaffermazione del principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, secondo il quale l'individuo non può mai essere strumento e mezzo di interessi collettivi tanto da prevaricare il rispetto della persona umana;

d'altro canto, con una formulazione al passo con i tempi e attenta alle garanzie civili, la legge di riforma sanitaria ha previsto all'articolo 33 che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi sia obbligato; subordina inoltre la disposizione del trattamento sanitario obbligatorio alla proposta motivata di un medico;

è da ritenersi stridente con questo moderno orientamento il mantenimento di forme di vaccinazioni obbligatorie di massa, per di più senza alcun accertamento preventivo di eventuali controindicazioni da parte della pubblica amministrazione;

inoltre, ripetute affermazioni della Corte costituzionale hanno ribadito che una legge che pareggiasse situazioni che

sono oggettivamente diverse contrasterebbe con il principio dell'uguaglianza. Del pari, fin dalla pronuncia n. 53 del 14 luglio 1958, la stessa Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore viola tale principio ogniqualvolta assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse. Obbligando tutti i cittadini ad uno stesso intervento sanitario si parifica il trattamento di situazioni tra loro differenti, peraltro riconosciute dal legislatore stesso, prevedendo forme di esonero temporaneo o permanente, la cui richiesta e giustificazione è posta tuttavia a carico del privato;

presso il Ministero della sanità esiste una speciale commissione che sta riesaminando l'intera materia delle vaccinazioni obbligatorie, alla luce delle mutate condizioni sociali —:

se il Ministro della sanità non ritenga che l'obbligo delle vaccinazioni, a fronte dei rischi che comporta, debba essere diversamente disciplinato;

se i Ministri interrogati non ritengano di attivarsi urgentemente al fine di tutelare le scelte della famiglia di Pergola;

se i Ministri interrogati, alla luce di quanto in premessa, non ritengano di doversi adoperare urgentemente affinché le ragioni della famiglia di Pergola vengano doverosamente valutate sia da medici specialisti nel settore delle vaccinazioni sia da medici specialisti favorevoli all'obiezione alle vaccinazioni obbligatorie. (4-18473)

PAISSAN. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 9 giugno del corrente anno con delibera n. 23 il consiglio comunale del comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro) deliberava di assimilare, ai fini della raccolta e dello smaltimento, con effetto immediato, ai rifiuti urbani elencati al comma 2, lett. a), c), d), ed f) dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 2, lettera b), del suddetto arti-

colo 7, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, richiamata dalla previsione transitoria di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

nella delibera si precisava l'esclusione dall'assimilazione degli imballaggi terziari di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 22/1997;

conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, dichiarati assimilati, sarebbero rimasti nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

la discarica comunale, situata nelle immediate vicinanze del centro abitato, non risulta avere i requisiti previsti dalla legge e pertanto risulta non autorizzata;

essa rimane aperta con ordinanze emesse dal sindaco ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 915/1982 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto citato, nonostante l'articolo 13 preveda la possibilità di reiterare solo per due volte tali ordinanze, risultano emesse già tre ordinanze (la n. 9 del 1° aprile 1997, la n. 25 del 10 novembre 1997 e la n. 11 del 19 maggio 1998);

per le prescrizioni di legge i rifiuti speciali devono essere smaltiti in una discarica di 1ª categoria avente le caratteristiche necessarie;

invece, in seguito a questa delibera, i rifiuti speciali verrebbero smaltiti in una discarica non avente i requisiti previsti dalla sopracitata delibera interministeriale, sia per quel che riguarda l'ubicazione, sia perché non esistono sistemi di drenaggio e captazione del percolato;

non esiste alcun dispositivo per la captazione ed il recupero del biogas, né sistemi antincendio di rapido impiego;

ai sensi della delibera interministeriale 27 luglio 1984 punto 1.1.1., lett. b) « lo smaltimento di questi rifiuti speciali non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o, comunque, ad effetti che comportano maggiore pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani »;

invece lo smaltimento di questi rifiuti, in mancanza delle caratteristiche accennate in precedenza, dà sicuramente luogo ad emissioni e ad effluenti che comportano pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente quali: emissioni di cloruro di vinile, anidride solforosa, acetato di piombo, sali di cromo, sali di piombo, sali di cadmio, (tutte sostanze che vengono classificate dal Decreto n. 22/1997 come rifiuti pericolosi);

l'amministrazione comunale di S. Andrea Jonio non ha ancora avviato la raccolta differenziata dei rifiuti —;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga doversi verificare che l'esercizio di tale discarica avvenga nel rispetto delle norme di legge;

quali provvedimenti il Ministro dell'ambiente intenda adottare affinché gli enti locali ottemperino, nella gestione dei rifiuti, alle disposizioni normative, in particolar modo per quanto riguarda la raccolta differenziata e la tutela della salute dei cittadini;

se i Ministri interrogati, d'intesa con le amministrazioni provinciali e con le competenti ASL, non ritengano doveroso predisporre controlli appropriati sulle emissioni e sugli effetti derivanti dallo smaltimento dei rifiuti speciali sulla salute dei cittadini e sulla tutela dell'ambiente.

(4-18474)

ANGELICI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

a Taranto l'istituto talassografico del CNR conserva interessanti collezioni di

animali e piante marine che da circa 40 anni sono visitate da scolaresche, cittadini e turisti;

Taranto, malgrado sia una città di mare, sede di facoltà di scienze ambientali, di corsi universitari per tecnici del mare, manca di ogni altra pubblica struttura;

la direzione dell'Istituto talassografico ha avanzato domanda volta ad ottenere un contributo finanziario al fine di strutturare un Museo di biologia marina, mettendo a disposizione sede, attrezzature di supporto, competenze, collezioni possedute;

vi è una domanda crescente ed un sempre maggiore interesse da parte dell'utenza;

al finanziamento da parte del ministero corrisponderebbe un cofinanziamento da parte dell'istituto del CNR;

il finanziamento complessivo richiesto sarebbe di 549 milioni di lire: quindi assai modesto commisurato alla positività ed al rilievo della realizzazione —;

se non ritenga di dover decidere l'accoglimento della domanda dell'Istituto talassografico e disporre l'erogazione del finanziamento richiesto per la costituzione del Museo, che arricchirebbe la città di Taranto di una struttura socio-culturale ormai necessaria per la città ed il territorio anche perché essa creerebbe occupazione e concorrerebbe al richiamo turistico in un'area ricca di notevoli potenzialità.

(4-18475)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere le sue opinioni su una nota pubblicata su *L'Informatore* del 24 giugno 1998, noto notiziario parlamentare, dove si sostiene:

« i servizi pubblici non solo sono cari, ma non funzionano: basti osservare quanto accade nei trasporti e alle poste. Insoddisfazione totale quindi da parte dei cittadini, mentre il Governo si occupa solo delle nomine nei vertici degli enti con i già famosi metodi della lottizzazione: i fortu-

nati prescelti possono godere di emolumenti di centinaia di milioni. Obiettivamente bisogna dire che si è superato ogni limite, mai i « boiardi » hanno avuto somme così elevate » —;

se ritenga fondata la suddetta nota de *L'Informatore*, ed in questo caso quali provvedimenti intenda intraprendere affinché si avvii un cambiamento nella gestione della cosa pubblica, eliminando vergogne ed ingiustizie, che appaiono proprio intollerabili, anche perché simili nefandezze avvengono nei regimi totalitari, traguardo forse cui la « compagnia » dell'« U-livo » vuole portare il nostro Paese.

(4-18476)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

le sue opinioni su una nota pubblicata su *L'Informatore* del 24 giugno 1998, noto notiziario parlamentare, dove si sostiene: « il Governo Prodi viene definito il Governo delle imposte e della disoccupazione. Infatti si registra la più alta perdita di posti di lavoro di tutti i tempi: prepensionamenti, cassa integrazione, licenziamenti sono all'ordine del giorno. Mai nessun Governo ha sferrato in poco tempo tante imposte; addirittura l'Iva delle bollette telefoniche e dell'energia elettrica è aumentata al 20 per cento, per non parlare dell'aumento delle imposte catastali sugli immobili e di tante altre tasse »;

se ritenga fondata la suddetta nota de *L'Informatore*, ed in questo caso quali provvedimenti intenda intraprendere per affrontare la tragica e drammatica situazione.

(4-18477)

LUCCHESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

le sue opinioni su una nota pubblicata su *L'Informatore* del 24 giugno 1998, noto notiziario parlamentare, dove si sostiene: « Vi è una diffusa sfiducia verso la giustizia: processi lunghi, iter giudiziari che durano decenni, impossibilità a fare valere i



propri diritti in tempi accettabili, paura di essere schiacciati da una macchina che appare infernale »;

se ritenga fondata la suddetta nota de *L'Informatore*, ed in questo caso quali provvedimenti intenda intraprendere per affrontare la tragica e drammatica situazione. (4-18478)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

le sue opinioni su una nota pubblicata su *L'Informatore* del 24 giugno 1998, noto notiziario parlamentare, dove si sostiene: « ormai la criminalità è sempre in aumento, compie indisturbata azioni criminose di ogni tipo. Gli extracomunitari clandestini si sono organizzati in bande e controllano il territorio: alcuni quartieri, in particolare la notte, sono intransitabili. Rapine, furti, violenze sono all'ordine del giorno. I cittadini sono indifesi, mentre aumentano le scorte agli uomini di partito e di Governo »;

se ritenga fondata la suddetta nota de *L'Informatore* ed in questo caso quali provvedimenti intenda intraprendere per affrontare la tragica e drammatica situazione che tutti i cittadini vivono quotidianamente e che solo il « palazzo » finge di non conoscere, tutelando con le scorte gli esponenti di « regime » ed i loro cari. (4-18479)

CAVERI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, nel rispetto dei dettati di legge, dell'apposito decreto ministeriale e delle intese e degli impegni presi fra il Ministro Ronchi e le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, si attende la ufficializzazione dei membri del Consiglio direttivo dell'Ente Parco;

si tratta di una scelta importante da assumersi rapidamente, per superare i lunghi tempi di attesa che si sono accumulati

nel passato per l'adeguamento della legislazione del Parco del Gran Paradiso a una serie di principi sanciti dalla legge-quadro sui parchi;

questo ha significato un periodo inconsueto di commissariamento che ha creato attese e ritardi pensando ad argomenti rilevanti quali il piano e il regolamento del Parco —:

quando si intendano fare le nomine vere e proprie e se in esse ci si sia attenuti agli impegni assunti, alle consultazioni e alle intese con la Valle d'Aosta e il Piemonte sia per il consigliere che per il Presidente del Parco. (4-18480)

CASTELLANI, DE PICCOLI e PERUZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 171 del 1973, recante « Interventi per la salvaguardia di Venezia », con l'articolo 23, concesse alle aziende operanti nel centro storico di Venezia sgravi contributivi a fronte di maggiori costi sostenuti dalle aziende ivi insediate a causa della struttura della città, dei sistemi dei trasporti, dell'acqua alta;

le agevolazioni sono state successivamente sempre confermate fino alle disposizioni del decreto-legge n. 669 del 1996, articolo 27, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

la Commissione dell'Unione europea ha contestato al Governo italiano i suddetti contributi a decorrere dal 1° luglio 1996 ed è in corso un contenzioso;

tali sgravi contributivi non vengono più concessi a partire dal mese di novembre 1997;

l'amministrazione comunale di Venezia ha chiesto al Governo di operare per includere Venezia nel piano « obiettivo 2 » a partire dall'anno 2000;

la Comunità europea non è competente ad intervenire in merito all'erogazione di contributi, cosiddetti *de minimis*, che non superano l'importo complessivo di 100.000 Ecu nel periodo di un triennio —:

se il Governo non ritenga di intervenire immediatamente per assicurare alle aziende almeno tali contributi *de minimis* permessi dalla Unione europea in modo da alleviare, anche se solo parzialmente, le difficoltà in cui si trovano le imprese del centro storico veneziano a seguito della soppressione degli sgravi contributivi.

(4-18481)

GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

il signor Jaselli Giovanni, residente a Roma, è affetto da due patologie, tumore alla prostata e cordoma al sacro, che gli impediscono la deambulazione. Per poter accedere alla sua abitazione il signor Jaselli deve superare una rampa di scale la cui pendenza supera di molto l'8 per cento previsto dalle leggi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il signor Jaselli ha così sollecitato l'ente proprietario dell'immobile l'Inpdap, ad effettuare i lavori di abbattimento della predetta barriera;

non avendo l'Inpdap effettuato l'intervento richiesto, nonostante i ripetuti solleciti, il signor Jaselli ha presentato domanda alla Asl RM/B di Roma per ottenere un ausilio meccanico che consentisse il superamento della citata barriera architettonica. A seguito di tale istanza, il IV Distretto dell'Asl RM/B ha disposto la visita domiciliare di un ortopedico, il dottor D'Andrea, che ha rilasciato ai signor Jaselli un certificato attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'ausilio;

successivamente, il capo servizio dell'unità organizzativa protesica e di riabilitazione del IV Distretto dell'Asl RM/B, dottoressa Moscatelli, ha rigettato la domanda, in base al parere negativo dello stesso dottor D'Andrea, che precedentemente si era espresso favorevolmente, no-

nostante il mezzo protesico richiesto sia regolarmente contemplato nel prontuario della regione Lazio;

nel caso di specie, risulta chiaramente violata la normativa vigente e, in particolare, la circolare del 13 aprile 1995 dell'assessorato alla sanità della regione Lazio che invitava le Asl ad attenersi scrupolosamente all'articolo 5 del decreto ministeriale del 28 dicembre 1992, senza alcuna discrezionalità;

attualmente il signor Jaselli, essendo praticamente impossibilitato ad uscire di casa, è costretto a richiedere continue e costose visite domiciliari ai medici specialisti che lo hanno in cura —:

se non ritenga opportuno a fronte di tale gravissimo fatto, d'intesa con la regione Lazio ovvero, in caso di inerzia di questa, in sua sostituzione, disporre un'ispezione presso l'Asl RM/B di Roma per fare piena luce sulla vicenda di cui in premessa, per accertare e sanzionare le eventuali responsabilità a carico dei funzionari competenti nonché per verificare la regolarità della gestione amministrativa dell'Asl in questione, soprattutto per quanto attiene alle spese per protesi e riabilitazioni. (4-18482)

DIVELLA, LEONE e RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 662 del 1996, all'articolo 1, commi 56 e seguenti, stabilisce per i dipendenti pubblici, con contratto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, la possibilità di iscriversi ad albi professionali;

con circolari del Ministro della funzione pubblica e, successivamente, con il decreto-legge n. 79 del 1997 convertito dalla legge n. 140 del 1997, il Governo ha ribadito il principio abrogando «...tutte le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i dipendenti pubblici a *part-time* nella misura del 50 per cento... »;

al fine di esercitare l'attività professionale molti dipendenti pubblici hanno chiesto e ottenuto il collocamento a tempo parziale;

la maggior parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, in palese violazione di legge, rifiutano l'iscrizione agli albi di dipendenti pubblici a *part-time*;

ciò avviene sulla base degli indirizzi dati dal consiglio nazionale forense, organo competente a ricevere e valutare i ricorsi proposti avverso il diniego di iscrizione all'albo: per quanto riguarda i ricorsi presentati dai dipendenti pubblici a *part-time*, si stanno allungando i tempi di decisione;

di recente alcuni consigli dell'ordine degli avvocati (Nola-Ancona-Pescara-Camerino e Vaglio della Lucania) hanno proceduto alla iscrizione di dipendenti pubblici con contratto a *part-time*, istituendo un'apposita sezione dell'Albo, mentre altri continuano a respingere o sospendere l'esame di tali domande;

la maggior parte dei dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta di *part-time* si trovano oggi in una situazione per cui sono stati spesso destituiti da compiti di responsabilità nelle loro amministrazioni, percepiscono metà, alcuni anche meno, della retribuzione e spesso hanno investito parte dei loro risparmi in beni mobili e in affitto dei locali proprio al fine di esercitare la professione —:

quali iniziative intenda adottare per reprimere le predette posizioni di palese violazione della legge;

quali provvedimenti intenda adottare perché sia posta fine a questa situazione in cui vengono disattese norme vigenti.

(4-18483)

CESETTI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, anche perché sollecitato da numerosi cittadini, ritiene sia doveroso effettuare una serie di controlli sull'attività della ASL 11 di Fermo e, con-

seguentemente, ritiene necessario attraverso atti di sindacato ispettivo segnalare al Ministro disfunzioni che compromettono una adeguata tutela del diritto alla salute dei cittadini;

i vertici della predetta azienda sanitaria hanno attuato un piano di riorganizzazione dei presidi ospedalieri presenti sul territorio per il periodo estivo al fine di consentire la fruizione delle ferie al personale infermieristico;

detto piano, oltre a prevedere la chiusura di alcune sale operatorie, dispone una drastica ed immediata riduzione dei posti letto nei vari presidi ospedalieri che addirittura impongono dimissioni in massa di pazienti che, se attuate nei termini previsti, sarebbero certamente lesive del diritto dei pazienti stessi ad essere adeguatamente curati;

infatti è di tutta evidenza che nessuno può essere dimesso da una struttura ospedaliera in conseguenza di un provvedimento amministrativo per altro neanche preannunciato con tempi adeguati;

inoltre con il piano sono stati previsti nei diversi ospedali turni per infermieri che non sono assolutamente idonei a garantire l'assistenza ai degenti tanto da determinare una situazione di oggettivo pericolo per questi ultimi e per il personale medico e paramedico di tutte le Unità Operative interessate;

risulta all'interrogante che diversi responsabili delle Unità operative hanno segnalato ai vertici della ASL 11 che le riduzioni dei posti letto e i turni di servizio così come previsti per il periodo estivo sono oggettivamente lesive dei diritti del paziente ricoverati e del personale medico e paramedico;

la situazione venutasi a creare determina anche un clima di tensione e di incertezza con conseguente ulteriore sfiducia nelle strutture sanitarie pubbliche presenti nel territorio della ASL 11 ed aumentano la tendenza — già elevata — dei cittadini della ASL, a rivolgersi ad altri ospedali fuori territorio;

l'interrogante ritiene che l'obiettivo primario di ogni azienda sanitaria debba essere quello di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai cittadini residenti nel territorio di riferimento anche per non costringerli a rivolgersi, come avviene per i cittadini del territorio fermano, ad altre strutture anche private e che si avvalgono dell'opera professionale di alcuni operatori che prestano attività lavorativa nella ASL 11;

per quanto riguarda quest'ultima ed altre questioni l'interrogante si riserva di inoltrare specifici e dettagliati atti di sindacato ispettivo —:

se non ritenga di intervenire urgentemente, di intesa con l'Assessore alla sanità della Regione Marche, per accertare quali siano i reali motivi per i quali, nonostante le ferme proteste degli utenti e degli operatori, i vertici dell'ASL 11 di Fermo hanno adottato i provvedimenti di cui in premessa;

se non ritenga che detti provvedimenti siano in contrasto con l'interesse dei pazienti ricoverati e del personale medico e paramedico nonché lesivi dell'immagine delle strutture sanitarie pubbliche;

se non intenda, quindi, invitare la regione Marche ad assumere tutte le determinazioni necessarie per garantire una adeguata assistenza sanitaria ai cittadini residenti nel territorio di competenza della ASL 11 di Fermo. (4-18484)

STRADELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'immobile « Hotel Lanterna » di proprietà del ministero dell'interno, sito sul territorio comunale di San Pierre (Aosta) si trova attualmente in situazione di degrado e abbandono;

tale degrado può comportare gravi conseguenze sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene pubblica e della responsabilità civile;

la popolazione che vive in prossimità di tale edificio lamenta inoltre l'assenza di un adeguato servizio di vigilanza;

i consiglieri comunali del gruppo di minoranza lamentano l'immobilismo dell'amministrazione comunale, alla quale è stata di recente (29 maggio, 1998), inviata un'ennesima mozione riguardante il recupero del predetto immobile;

uno studio di fattibilità del 1997 ha evidenziato come l'edificio possa essere recuperato adibendolo a caserma di polizia, considerato il previsto smantellamento di quella di Entrèves, nel comune di Courmayeur —:

se non ritenga di dover intervenire urgentemente per la ristrutturazione dell'immobile in oggetto e per la realizzazione al suo interno di una caserma di polizia. (4-18485)

DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in un'indagine effettuata da un quotidiano locale sulla presenza di radon (222RM) nel comune di Concorezzo, sono stati riscontrati dei casi in cui il livello d'inquinamento da radon superava di qualche centinaio d'unità i valori europei e un unico caso in cui il livello superava di circa seicento unità i valori europei;

la selezione degli edifici oggetto d'indagine è stata fatta secondo criteri casuali;

la segreteria generale della Camera dei deputati ha pubblicato recentemente un opuscolo nel quale sono riassunti gli effetti del radon *indoor*;

l'Icrp (International commission on radiological protection) suggerisce di fissare il « livello d'intervento » per le abitazioni già esistenti a 400 Bq/m<sup>3</sup>, mentre per le costruzioni da realizzare *ex novo* il limite è 200 Bq/m<sup>3</sup>;

l'articolo 43 della direttiva del Consiglio CE 97/29 recita: « ogni stato membro dell'Unione europea crea condizioni neces-

sarie al fine di garantire la migliore protezione possibile della popolazione... » —:

quali urgenti iniziative s'intendano assumere a salvaguardia della salute pubblica. (4-18486)

MESSA. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 febbraio 1997 (documento Enea (97) n. 76/C.A.) Enea formulava una Nota Informativa — « presentazione al Murst da parte Enea di programmi di ricerca nell'ambito dei finanziamenti del 5 per cento della quota 1996, previsti dalla legge n. 95/1995 » — dove veniva riportata la proposta dell'Ente relativa al progetto « Catastrofi naturali e loro conseguenze sul patrimonio culturale ed ambientale italiano. Mitigazione e previsione di alcune tipologie di eventi », per un costo globale di 8 (otto) miliardi di lire dei quali cinque a carico del Murst (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) per una durata prevista di tre anni;

il dipartimento Enea prevalentemente interessato è il dipartimento ambiente;

il programma di ricerca viene suddiviso in due parti:

a) mitigazione degli effetti di eventi catastrofici sui beni culturali;

b) prevenzione e previsione di eventi catastrofici;

vengono riportati per la prima parte nella domanda del Consorzio Civita intitolata « Linee guida per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali » e per la seconda parte nella domanda della Società « Environmental Technologies and Products Srl » (ET&P) sotto il titolo « Sistema di supporto decisionale per la prevenzione degli eventi catastrofici e la prevenzione e

mitigazione degli effetti sui beni ambientali e culturali » che ambedue presenteranno in seguito;

nello stesso documento Enea si legge che, per la prima attività (riferita al punto « a »), « è previsto il coinvolgimento, oltre che dell'Enea, anche del Consorzio Civita e dell'Istituto centrale del restauro... Ad essi verranno affiancati *partner* di diritto privato, selezionati successivamente con procedure trasparenti... »;

mentre per la seconda parte (punto « b » nel documento) si afferma che « i soggetti già individuati che parteciperanno all'iniziativa sono, oltre ovviamente a Enea, anche il C.N.R. e l'Università di Bologna. Ad essi, come nel caso precedente, verranno associati nell'iniziativa sia *partner* scientifici di comprovata esperienza e capacità nel settore, sia *partner* industriali, da selezionarsi successivamente con procedure trasparenti... »; misteriosamente, scompariranno l'Istituto di Geofisica (riferimento 18) e l'Università di Roma I (riferimento 01);

l'Istituto centrale di restauro figura come *partner* nel progetto del Consorzio Civita, mentre ET&P potrebbe apparire come nuova se non avesse un legame con il professor Todini, del Dipartimento di scienze della terra e geologico ambientali dell'università di Bologna: questo legame con l'AMB-CAT-INAT e AMB-CAT-FRAL dell'Enea di Bologna, esiste da tempo;

essendo stato informato dal responsabile del Cnrt-Enea, il professor B.H. Lavenda (docente della Università di Camerino ed esperto internazionale di Termodinamica), in qualità di Coordinatore Scientifico del Centro nazionale per la ricerca sulla termodinamica (Cnrt, unità del dipartimento energia Enea), insieme alla società Syremont (gruppo Montedison) partecipa al sopracitato concorso bandito da Enea per i finanziamenti previsti dalla legge n. 95/1995, nel settore ambiente « Catastrofi naturali e loro conseguenze sul patrimonio culturale e ambientale italiano »;

nel corso dei lavori di valutazione dei progetti presentati, operata da una apposita commissione Enea, nominata dal Presidente dell'Ente medesimo, formata da tre esperti, il progetto intitolato « Sviluppo e validazione sperimentale di modelli statistico-termodinamico dei valori estremi per la previsione del danno da inquinanti atmosferici e variabili meteorologiche sui materiali calcarei dei monumenti », veniva bocciato;

avendo il professor Lavenda redatto lo studio della parte teorica del progetto presentato dalla Syremont, ha interesse nel conoscere le motivazioni di tale bocciatura e, quindi, avanzava richiesta per conoscere le valutazioni operate dalla commissione Enea la quale, secondo l'interrogante pretestuosamente, evita qualsivoglia spiegazione;

dopo ripetuti tentativi il professore veniva a conoscenza che i verbali dei lavori della commissione passavano, per competenza alla Funzione centrale marketing Enea nei confronti della quale interveniva, invocando l'articolo 25 della legge n. 241/1990, per conoscere (per l'appunto) gli elementi del giudizio espresso da tale commissione: il Direttore della Funzione centrale marketing, dottor G. Clemente, in data 11 settembre 1997, protocollo n. 4696, negava l'accesso;

in seguito il professor Lavenda ricorrevva al Tar del Lazio il quale, con sentenza del 4 dicembre 1997 n. 13470/97, dichiarava: « Non v'è dubbio, infatti, che l'interesse a conoscere i motivi dell'esclusione si correla con la valutazione che di quel progetto ha fornito la commissione valutatrice e con il giudizio in cui è coinvolto anche il professor Lavenda »: il Tar conclamava il diritto del professore di conoscere le motivazioni per le quali il progetto era stato escluso;

grazie a tale sentenza, in data 5 marzo 1998 si esaminavano e si estraevano copia degli atti prodotti dalla commissione valutatrice;

nella prima riunione della Commissione esaminatrice, avvenuta in data 5

maggio 1997, venivano enunciati i seguenti criteri di valutazione nel rispetto « dello spirito e della lettera della legge n. 95 del 1995 e dei relativi decreti attuativi »:

1) corrispondenza tra i contenuti della proposta e le indicazioni del bando Enea;

2) coinvolgimento bilanciato degli enti di ricerca, delle imprese e delle università;

3) adeguatezza culturale, tecnica e scientifica dei soggetti proponenti;

4) fattibilità tecnico-economica del programma;

5) possibilità di mercato dei risultati dell'iniziativa proposta;

6) competitività della ricerca italiana nello specifico settore;

7) contenuti innovativi della proposta, anche sul piano delle realizzazioni industriali e/o produttive;

8) applicabilità ad un contesto il più ampio possibile;

le 18 proposte di progetto pervenute a Enea, venivano suddivise dalla commissione in due categorie: sismo-geologiche, con n. 11 proposte, e idrogeologico-atmosferico-modellistico, con n. 7 proposte;

in data 12 maggio 1997, la commissione riteneva il Consorzio Civita (rif. 17), l'Istituto nazionale di Geofisica (rif. 18) e l'Università di Roma I (rif. 01) come le più idonee per la prima categoria e, Cisi Aid (rif. 08) ed ET&P (rif. 07) idonee per la seconda categoria;

la commissione, avvedutasi del fatto che nessun progetto risultava completo, decideva in quella stessa riunione di « prendere direttamente contatto con questi proponenti al fine di verificarne la disponibilità a modificare e/o a completare le loro proposte », in modo tale che divenissero accettabili per la commissione stessa;

dal parere della commissione Enea, si possono evincere le seguenti incongruenze:

a) il Consorzio Civita (rif. 17) è stato promosso per la sua corretta « impostazione metodologica » in quanto « la determinazione dell'area campione sulla quale effettuare gli interventi pilota non viene definita *a priori*, ma se ne rimanda la scelta a valle di una fase di analisi e verifica in modo da assicurarne l'effettiva rappresentatività rispetto alla situazione italiana »: ciò senza specificare nulla in riferimento ai costi;

b) diversamente da quanto sopra, il proponente CRS4 (rif. 19), veniva in parte bocciato perché « L'area prescelta e la tipologia di edifici non sono rappresentativi della realtà nazionale »: si può concludere che la commissione valutatrice presta attenzione a coloro che rimangono nel vago, che non è importante il progetto e che è sufficiente la sola dichiarazione di intenti;

la proposta della Montecatini (rif. 06), nella quale si sviluppava un *software* per la previsione delle frane, fu bocciata perché mancante di « qualsiasi riferimento concreto alla specifica situazione dei beni culturali », contrariamente alla proposta del Consorzio Civita (rif. 17) che veniva accettata essenzialmente per quegli stessi motivi per i quali la Montecatini rimaneva esclusa;

la proposta di Noustat (rif. 14) veniva bocciata perché « mancano i *partner* », mentre quella del proponente professor Gabriele Giorgi (rif. 03), nonostante risultasse « una proposta formulata a titolo personale e senza alcun *partner* », veniva accettata attraverso l'adozione di un *escamotage*: integrarla nella proposta della ET&P; esempio del « doppio standard » utilizzato dalla commissione;

la Cisi Aid presentava due progetti (rif. 08 e 09) per due « pacchetti » di *software*, Stiped e Simon: entrambi trattano il monitoraggio sui patrimoni culturali. Il progetto n. 08 viene accettato nonostante l'estremo disequilibrio: « da un lato l'aspetto idrologico verrebbe affrontato tramite sofisticati modelli matematici già esistenti, dall'altro l'aspetto atmosferico verrebbe condensato nella mappatura dei

carichi critici, informazione importante, ma che da sola non serve a prevedere né a comprendere l'evoluzione o l'assenza dei fenomeni »;

la Commissione nella sua prima riunione identificava delle linee guida affermando, tra l'altro, di voler ricercare delle idee nuove, ma poi commentava, superficialmente, che l'Enea in collaborazione con la Syremont (rif. 05) « ...fornirebbe una previsione di tipo statistico. Non si comprende se tale approccio sia scientificamente maturo... », annichilendo con tale valutazione, contraddittoria, la propria indagine e la qualità delle proprie analisi valutative;

in merito al progetto Cisi Aid (rif. 08), la commissione valutava con benevolenza il fatto che « l'ammontare del finanziamento viene ritenuto indicativo », mentre la proposta Syremont (rif. 05), che specificava la propria richiesta di finanziamento, veniva bocciata a causa della mancata specificazione del cofinanziamento Enea;

mentre la Commissione nei casi sopracitati chiedeva ai proponenti notizie affinché il progetto (o proposta) potesse risultare « accettabile », nel caso Syremont non lo fa;

la Commissione bocciava la proposta del Consorzio ISAS (rif. 04) perché trattavasi di una attività « relativa essenzialmente alla validazione di un prodotto già esistente, per giunta con un ambito di applicazione piuttosto ristretto, da effettuarsi mediante campagne di misura con il metodo Nakamura », in netta contraddizione con quanto si legge nel programma finale presentato dalla Commissione (n. 3.3.1.2) nel quale, il proponente Enea, è affiancato dall'Istituto Nazionale di geofisica e dall'Università di Roma 3: ora la Commissione sostiene che « il metodo Nakamura è molto promettente... »;

quanto sopra riportato non fornisce la spiegazione del perché abbia formulato una sua proposta al Murst, (DOC. Enea (97) n. 76/C/A) che porta la data del 26

febbraio 1997, dove per la prima categoria di progetti è previsto il « coinvolgimento, oltre che dell'Enea, anche del Consorzio Civita e dell'Istituto Centrale per il Restauro... Ad essi verranno affiancati *partner* di diritto privato, selezionati successivamente con procedure trasparenti... », quando poi misteriosamente spariscono l'Istituto di geofisica (rif. 18) e l'Università di Roma I (rif. 01);

dalla documentazione acquisita emergono diversi aspetti tra i quali quello, singolare, che colui che è stato giudicato ora assume le vesti di colui che deve giudicare;

per quanto concerne la seconda categoria, oltre l'Enea ci sono il CNR e l'Università di Bologna. « Ad essi, come nel caso precedente, verranno associati nell'iniziativa sia *partner* scientifici di comprovata esperienza e capacità nel settore, sia *partner* industriali, da selezionarsi successivamente con procedure trasparenti,... » ma si evince dal verbale della commissione, del 12 maggio 1997, che l'Università di Bologna è nel progetto ET&P senza aver fatto una domanda a parte (quella del professor Giorgi è un'altra domanda ancora) ed i progetti del CNR sono stati bocciati o non presi in considerazione. Mancano i riferimenti a Cisi Aid (rif. 08) e ET&P (rif. 07);

in merito ai progetti di ricerca proposti a Enea per il sopracitato concorso, si deduce quanto segue:

a) la proposta della ET&P (rif. 07) è generica e l'articolazione di quanto proposto consiste in una elencazione dei *tasks* senza il doveroso supporto in un progetto, delle relative motivazioni;

b) anche nel caso di quanto presentato dal Consorzio Civita (rif. 17), le « linee guida », non si tratta di una proposta di progetto, ma, piuttosto, di un semplice elenco delle linee di massima che qualunque progetto dovrebbe avere in indice (prima della premessa e del progetto stesso): una lista di cose da fare sui monumenti, beni architettonici, città storiche,

ma dove non v'è traccia di un qualcosa che possa definirsi progetto; una proposta priva di indicazioni, priva, ad esempio, di riferimenti circa le metodologie di approccio da prendere;

c) la commissione ha espletato la valutazione dei progetti utilizzando un « doppio standard », bocciando alcuni progetti per quegli stessi motivi per i quali, poi, ne accettava altri;

d) è piuttosto significativa e inquietante per un Ente di Stato, che opera con finanziamento pubblico, l'assoluta assenza di elementi di controllo sugli eventuali risultati conseguiti dai vincitori del « concorso »;

da quanto sopra esposto emergerebbe a giudizio dell'interrogante che l'Enea potrebbe aver bandito il concorso dopo aver scelto i vincitori (il Consorzio Civita e l'Istituto centrale di restauro);

a ulteriore danno di tutti gli Enti esclusi l'Enea non si sarebbe limitata solo ad individuare i vincitori ancor prima di aver bandito il concorso, ma potrebbe aver sfruttato il *know-how* degli altri partecipanti al fine di poter completare quei progetti già selezionati, ma che risultavano scientificamente più che carenti;

essendo già delineate le linee di ricerca ed essendo stati di fatto individuati i *partner*, appare piuttosto strano che un ente di Stato, che è atto ad amministrare i fondi di finanziamento pubblico, « bandisca » un « Invito alla presentazione di proposte sui programmi di ricerca finanziati dalla legge n. 95 del 1995 » e che lo faccia solo il giorno 13 marzo 1997 attraverso Internet con scadenza il 14 aprile 1997;

non è chiaro come questi progetti si possano inserire nel piano dei progetti strategici, quando si cambia obbiettivo ogni anno;

nonostante la commissione giudicatrice fosse composta da tre membri [l'ingegner Felici (presidente), l'ingegner Rinal-



dis ed il dottor Zanini] i verbali risultano inspiegabilmente e irregolarmente firmati solo dal presidente;

l'ingegner Felici informava i direttori dei Dipartimenti Ambiente, Energia e Marketing, in data 29 luglio 1997 (protocollo 2452 e protocollo 1020): « ho omesso nella mia risposta (al professor Lavenda) di precisare che la richiesta di informazione avrebbe dovuto correttamente essere formulata dai titolari delle proposte e, in via sussidiaria, dai rappresentanti formali dei soggetti indicati dal proponente come *partner* (nel caso in questione, dunque, il responsabile Enea del Cnrt o meglio ancora, il direttore del Dipartimento Erg) nonché essere indirizzata al Presidente dell'Enea. » -:

se i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'università e della ricerca scientifica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ritengano che:

a) il negligente rifiuto dell'Enea (ente dello Stato) di produrre degli atti relativi ad un concorso pubblico, essendovi costretto subito dopo da una sentenza del Tar, non adduca delegittimazione della cosa pubblica ed un invito, sia pur indiretto, alla inosservanza delle regole con conseguente impoverimento di immagine;

b) sia scorretto che i progetti non siano stati valutati per i loro meriti, ma soltanto per l'acquisizione di ulteriori elementi scientifici per il completamento dei progetti del Consorzio Civita e dell'Istituto centrale del restauro, già individuati prima che si bandisse il concorso;

c) sia piuttosto strano che un ente di Stato, atto ad amministrare i fondi di finanziamento pubblico, avendo già delineate le linee di ricerca ed individuati i *partner*, comunque « bandisca » un « Invito alla presentazione di proposte sui programmi di ricerca finanziati dalla legge n. 95 del 1995 » e che lo faccia solo il giorno 13 marzo 1997 attraverso Internet con scadenza il 14 aprile 1997;

d) non sia previsto chi valuterà e/o sfrutterà gli eventuali risultati conseguiti;

se il Ministro del tesoro non intenda verificare:

l'esistenza di eventuali responsabilità nelle modalità di amministrare le risorse economiche dello Stato che emergono in quanto esposto in premessa e nella descritta procedura adottata dall'Enea per assegnare gli otto miliardi (di cui cinque finanziati dal Murst) di finanziamento previsti dalla legge n. 95 del 1995, identificando prima i vincitori del concorso per poi bandire il concorso stesso;

la correttezza delle valutazioni operate dalla commissione dell'Enea che, in linea con le scelte fatte a monte del concorso, secondo l'interrogante ha privilegiato alcuni concorrenti poco meritevoli a danno degli altri;

quali meccanismi l'Enea preveda per verificare l'eventuale raggiungimento dei risultati, dal momento che risultano inesistenti precisi obiettivi nella domanda;

se, qualora in esito dei predetti accertamenti dovessero emergere profili di responsabilità penale, si intenda trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente. (4-18487)

BACCINI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni non è ancora completamente realizzata sul piano normativo;

ancora oggi mancano molte disposizioni di attuazione che limitano e compromettono l'avvio della libera concorrenza in interi segmenti di mercato;

in particolare, non esistono disposizioni di attuazione complete tanto che per i servizi a valore aggiunto risulta che il ministero, facente funzioni di autorità in via transitoria, riceva ancora oggi atti sulla base del decreto legislativo n. 103/1995 non applicando le nuove disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

n. 318/1997; inoltre, a tutt'oggi non sono ancora stati fissati gli oneri relativi al servizio universale che rappresentano una incognita per i nuovi entranti;

agli ostacoli derivanti dalla mancata e/o ritardata attuazione delle norme si aggiungono gli effetti di alcune disposizioni tecniche di attuazione che sembrano essere ispirate unicamente dall'esigenza di tutelare l'ex monopolista e che creano gravi discriminazioni per gli altri operatori;

la Telecom Italia ha inoltre avviato una politica di aggressione di settori di mercato già liberalizzati abusando della propria posizione dominante e applicando una politica dei prezzi volta a compromettere la concorrenza anche dove si era sviluppata;

l'immissione sul mercato della carta Welcome costituisce un precedente grave e un pericolo serio alla libera concorrenza in quanto interviene in un mercato già parzialmente libero come quello della vendita di traffico telefonico internazionale con carte pre-pagate;

la Telecom immette sul mercato una carta a prezzi stracciati e con tariffe di gran lunga più basse di quelle che vengono fatte ai grandi rivenditori di traffico e, dalla stessa Telecom, all'utenza della telefonia fissa;

è di tutta evidenza che il prezzo inferiore per il traffico di lunga distanza praticato a chi acquista una carta telefonica nazionale/internazionale come Welcome non si giustifica se non con una politica dei prezzi volta a fare piazza pulita di ogni concorrente approfittando della circostanza di essere proprietari della rete. Risulta infatti impossibile che la Telecom, avendo per la carta pre-pagata oneri di produzione e distribuzione aggiuntivi rispetto al rapporto che ha con l'utente della telefonia fissa possa dimezzare il prezzo senza vendere il servizio sottocosto. È poi incomprensibile, e non ha precedenti in nessun Paese in cui vi sia una reale liberalizzazione dei servizi, il fatto che non esista una tariffa per i grossi distributori ma solo per gli utenti finali;

tale situazione sembra aggravata da una campagna promozionale della carta attuata con mezzi di dubbia liceità. Risulta infatti che la Telecom abbia inviato ai potenziali punti vendita allegata alla pubblicità della carta pre-pagata una tabella di comparazione negativa che mostra la convenienza della carta Welcome rispetto a quelle attualmente distribuite in Italia per il traffico internazionale dalle società Twc, Mci, Go Card e Cellular;

la liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni rappresenta un valore per utenti e consumatori solo se condotta in maniera equilibrata e con la predisposizione di tutte le misure di compensazione al libero mercato previste dalla normativa comunitaria. La concorrenza, inoltre, se realmente avviata apre prospettive di sviluppo e di occupazione;

i comportamenti che limitano la concorrenza non solo espongono l'Italia a procedure d'infrazione per violazione degli obblighi che derivano dal diritto comunitario ma creano una situazione di inadempienza anche sul piano internazionale per le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme sul commercio internazionale, essendo stato firmato dall'Italia il protocollo annesso al Gats relativo ai servizi di telecomunicazione —;

quali atti o iniziative il Ministro interrogato intenda adottare o intraprendere per provvedere al più presto ad emanare tutti gli atti di sua competenza per l'attuazione completa della liberalizzazione nel settore;

quali atti e quali iniziative intenda adottare per contrastare comportamenti atti concorrenziali e garantire l'accesso alla rete da parte di tutti gli operatori a condizioni eque e trasparenti;

quali atti e quali iniziative intenda adottare o intraprendere per bloccare il tentativo di monopolizzare anche quei pochi settori in cui esisteva un minimo di concorrenza come quello delle carte pre-pagate per il traffico internazionale.

(4-18488)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa, risulta essere stato presentato all'Autorità giudiziaria elvetica un esposto da parte dei legali svizzeri di alcuni indagati dalla magistratura italiana, nel quale si documentava l'uso a fini amministrativi e tributari delle rogatorie svizzere;

il procuratore pubblico della Confederazione elvetica, dottoressa Carla Del Ponte, ha bloccato l'espletamento delle rogatorie in corso in attesa di chiarimenti sui fatti in esame, ed inviato in data 15 gennaio 1998, al procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli, una comunicazione ufficiale;

la stessa dottoressa Del Ponte, nel corso di una intervista resa ad un giornalista del *Corriere del Ticino* e pubblicata il 12 febbraio 1998, ha dichiarato che, con riferimento alle rogatorie eseguite nell'ambito del procedimento nei confronti di Squillante ed altri, vi è stata una violazione del principio di specialità, il quale esclude l'utilizzazione a fini fiscali degli esiti di indagini espletate in un procedimento penale;

sempre da notizie giornalistiche, si è appreso che il 20 gennaio 1998 il dottor Borrelli ha scritto una lettera al Ministro delle finanze onorevole Visco nella quale ha lamentato la grave irregolarità commessa dal Secit accennando anche alla possibilità di annullare d'ufficio l'atto di accertamento tributario e che tale missiva è stata inviata in copia al Ministro di grazia e giustizia onorevole Flick il quale avrebbe affermato: « se fosse vero sarebbe molto grave » (confronta *il Giornale*, 21 gennaio 1998);

a seguito di ciò, il Ministro delle finanze ha chiesto al direttore del Secit dottor Cozzella maggiori notizie e delucidazioni (*l'Unità*, 22 gennaio 1998);

il Ministro Flick con atto del 14 febbraio 1998 indirizzato al Ministro Visco ha denunciato l'uso illegittimo da parte del Secit (*la Repubblica*, 15 febbraio 1998);

il procuratore aggiunto di Milano dottor D'Ambrosio ha dichiarato che la procura di Milano era del tutto estranea alla utilizzazione impropria del materiale rogatorio, aggiungendo che « se c'è qualcuno che non ha rispettato la riserva di specialità se ne assumerà la responsabilità e pagherà per questo » (confronta *Il Mattino*, 21 gennaio 1998);

il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli, ha definito l'operato del Secit « un atto di grave scorrettezza internazionale, che viola gli accordi di cooperazione giudiziaria e rischia di bloccare tutto il nostro lavoro » (confronta *Liberazione*, 21 gennaio 1998 e *Corriere della Sera*, 21 gennaio 1998);

tanto il Ministro Flick quanto il dottor D'Ambrosio e lo stesso dottor Borrelli sono concordi nel ritenere che l'operato del Secit configuri una grave violazione di legge;

a conferma di tale opinione, il dottor Borrelli fin dal 21 novembre 1997 avrebbe scritto al Secit una lettera con la quale avrebbe espressamente negato agli ispettori di utilizzare a fini fiscali gli atti provenienti dalle rogatorie svizzere (*Corriere della Sera*, 21 gennaio 1998; *il Giornale*, 21 gennaio 1998);

il Secit, con riferimento al procedimento nei confronti di Squillante ed altri, si è giustificato affermando che gli avvisi di accertamento traevano origine da notizie apprese dalla stampa, nonostante che il procedimento penale risultasse ancora in fase di indagini preliminari e quindi coperto da segreto;

contrariamente a quanto affermato dal dottor Borrelli, dal dottor D'Ambrosio e dallo stesso Ministro Flick, risulta che in più occasioni la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano abbia autorizzato l'utilizzo in sede amministrativo-tributaria delle prove raccolte per rogatoria nel processo penale;

più precisamente, con provvedimento dell'11 dicembre 1996 il pubblico ministero dottor Francesco Greco ha autorizzato la

Guardia di finanza alla utilizzazione, ai fini amministrativi, delle notizie e dei dati contenuti negli atti di indagine relativi ai procedimenti penali nn. 8553/92, 8612/93, 14064/94, 9611/93, 2738/93, 522/93, 9791/93, 2412/94, comprendenti anche i risultati di rogatorie aventi ad oggetto conti correnti bancari (*Corriere della Sera*, 14 febbraio 1998);

tale ultima circostanza è ulteriormente dimostrata dalla relazione del Secit — Gruppo V — dal titolo «I cosiddetti paradisi fiscali come strumento di sottrazione di imposta» nella quale v'è prova di alcuni incontri avvenuti nel settembre e nell'ottobre del 1996 tra alcuni ispettori del Secit ed i sostituti procuratori della Repubblica Francesco Greco, Giovanna Ichino e Margherita Taddei alla presenza di alti ufficiali del nucleo regionale di polizia tributaria di Milano e nel corso dei quali la Guardia di finanza è stata autorizzata alla acquisizione di atti processuali relativi ai procedimenti penali n. 9791/95 R.G. a carico di Augusta Giovanni ed altri, n. 2412/94 R.G. a carico di Arnaboldi Giovanni ed altri e n. 9811/93 R.G. a carico di Aguilar Martinez ed altri (cosiddetto processo «All Iberian»);

dalla lettura di questa relazione risulta che l'acquisizione della documentazione da parte del Secit e della Guardia di finanza comprendeva anche le numerose risultanze delle rogatorie espletate all'estero nell'ambito dei suddetti procedimenti penali (confronta pagine 14, 22, 24, 26 della relazione);

inoltre, dalla relazione Secit risulta che gli avvisi di accertamento ed in genere la procedura di irrogazione di sanzioni fiscali relativi ai casi in esame debbano necessariamente essere motivati sulla scorta dei dati emergenti dalle rogatorie (confronta pagina 57);

da fonti di stampa si apprende altresì che il principio di specialità è stato violato nei confronti della Svizzera, non soltanto in relazione ai menzionati accertamenti fiscali, ma anche per la contestazione di

diverse ipotesi di reato, quali il finanziamento illecito ai partiti politici, sconosciuto al diritto elvetico;

non v'è alcun dubbio dunque sul fatto che la procura di Milano abbia autorizzato in più occasioni l'illegittimo uso di elementi acquisiti nell'ambito di procedimenti penali;

quindi con l'autorizzazione all'uso in sede amministrativa e fiscale di documenti acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, e tra questi delle rogatorie, la procura di Milano ha posto in essere una grave violazione di legge;

alla luce di ciò, appaiono incomprensibili le dichiarazioni del dottor Borrelli, del dottor D'Ambrosio e dello stesso Ministro Flick i quali hanno addebitato al Secit ipotesi di gravi responsabilità per violazioni commesse da altri;

in particolare degna di nota è la comunicazione ufficiale che il Ministro di grazia e giustizia ha inviato al Ministro delle finanze Visco, con la quale il primo ha pubblicamente denunciato il comportamento illegittimo degli ispettori del Secit;

tale atto, realizzato nell'ambito delle specifiche funzioni ministeriali, dichiara cosa, come si è visto, difforme dal vero;

tale comunicazione solleva un dilemma: o il Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato il falso in un atto ministeriale, ovvero è stato indotto in errore;

tale errore potrebbe essere stato causato dalla mancanza di informazione da parte della procura di Milano circa l'autorizzazione della medesima all'utilizzo delle rogatorie in questione;

appare doveroso scoprire le cause e le ragioni di tale presunta omessa informazione, non solo per individuare i soggetti responsabili di una grave violazione di legge, ma anche per recuperare all'Italia credibilità internazionale di fronte alla violazione della sovranità di un paese estero;

come dichiarato dal Ministro Visco, il Secit ha la funzione istituzionale di acquisire elementi utili per l'accertamento di violazioni fiscali;

il Secit è privo di specifiche competenze in materia rogatoriale;

pertanto il Secit, per l'acquisizione di documenti bancari esteri, dipende « in fatto ed in diritto » dalle attività e dalle decisioni degli organi giudiziari inquirenti;

risulta che la trasmissione al Secit della documentazione suddetta è stata decisa dalla procura di Milano, la quale ha inoltre organizzato apposite riunioni operative, come è scritto nel menzionato rapporto del Secit dal quale testualmente risulta che: « ...l'avvio dell'indagine di cui si dà conto ha avuto come referente l'Autorità giudiziaria ordinaria da tempo impegnata nella repressione dei reati propedeutici alla costituzione di fondi "neri"... per l'evidente collegamento con la materia oggetto di controllo... i sottoscritti ispettori... hanno incontrato i magistrati presso la procura della Repubblica di Milano... » —

se intenda adottare le iniziative, disciplinari o di altro genere, nei confronti degli autori delle violazioni di legge sopra esposte;

se intenda riferire in Parlamento in relazione al proprio operato, che, da quanto precede, non risulta istituzionalmente né trasparente né corretto.

(4-18489)

CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 marzo 1998, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della legge n. 449/1997 veniva siglato tra la Banca nazionale del lavoro Spa e la segreteria dell'organo di coordinamento delle Rsa Falcri, un verbale di accordo per l'agevolazione agli esodi, considerando che, dal piano industriale elaborato nell'ambito del progetto Idea emergono esuberi di personale che comportano l'uscita di alcune

migliaia di lavoratori nel quadriennio dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001;

in data 4 giugno 1998 la Banca nazionale del lavoro informava la Rsa Falcri di Milano circa la decisione di appaltare la lavorazione « liste ed ordini multipli » (bonifici) a *services* esterni, in quanto le continue diminuzioni di personale non permettono più di garantire lo svolgimento della suddetta lavorazione. L'appalto, quindi, si renderebbe necessario per « recuperare » risorse —

se non si ritenga di promuovere un incontro tra le parti sociali affinché si ponga fine a un tale contraddittorio comportamento di un'azienda che denuncia esuberi ed avvii procedure per agevolare gli esodi non debba procedere ad alcun tipo di esternalizzazione o appalti. (4-18490)

ORESTE ROSSI e BAMPO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1995 venne indetto un concorso per 1° tecnico di manovra (Area 3a — 6° livello) per il deposito locomotive di Napoli smistamento;

la graduatoria relativa al suddetto concorso aveva creato e continua a creare malcontento tra i lavoratori del deposito locomotive sopra citato, poiché, a tempo di record, non pochi « favoriti » hanno ottenuto il 4°, 5° e 6° livello, e ciò a discapito di lavoratori onesti;

per ottenere il 6° livello, ferrovieri aventi circa trent'anni di servizio (sempre in deposito locomotive) erano costretti a recarsi a Salerno o Campi Flegrei, lasciando così il posto a ferrovieri « raccomandati »;

il capo reparto unità territoriali gestione personale, Cirillo Santolo, non ha mai avviato indagini, laddove possibile, volte ad accertare eventuali responsabilità di funzionari e dirigenti nella gestione del deposito locomotive di Napoli smistamento;

le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare i ferrovieri sono ormai divenute insostenibili e disumane, in quanto al deviatoio Salerno Punta da diverse settimane manca sia l'acqua ai servizi igienici, che dunque risultano inutilizzabili, sia l'acqua potabile, con tutti i disagi che ne conseguono. Al deviatoio lato Roma i lavoratori, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, provvedono alla chiusura e apertura di sbarre per il passaggio di mezzi pesanti, lavorando tra la polvere e privi di qualsiasi mezzo di protezione —:

se i fatti esposti siano a conoscenza dei Ministri interrogati e, in caso affermativo, quali iniziative intendano intraprendere perché sia fatta chiarezza sulla situazione e siano individuate le eventuali responsabilità dei dirigenti e funzionari coinvolti nella vicenda;

se e quali controlli vengano periodicamente effettuati allo scopo di garantire condizioni di lavoro rispondenti a quanto previsto dall'attuale normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. (4-18491)

---

**Apposizione di una firma  
ad una mozione.**

La mozione Pozza Tasca ed altri n. 1-00280, pubblicata nell'Allegato B ai reso-

conti della seduta del 23 giugno 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Chiavacci.

**Trasformazione di un documento di sindacato ispettivo e apposizione di una firma.**

L'interpellanza Mancuso n. 2-01226, già pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 24 giugno 1998, è stata trasformata in interpellanza urgente ai sensi dell'articolo 138-bis del regolamento e come tale sottoscritta anche dal deputato Vito, a nome del gruppo di Forza Italia.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 24 giugno 1998, a pagina 18299, prima colonna:

dalla sedicesima alla diciottesima riga deve leggersi: « la dottoressa Buffa Anna Maria, entrata nell'amministrazione penitenziaria nel 1977 » e non « la dottoressa Buffa Anna Maria, entrata nell'amministrazione penitenziaria nel 1971 », come stampato;

dalla ventiduesima alla ventitreesima riga deve leggersi « dal 30 novembre 1996, con nota n. 3436/96/M » e non « dal 30 novembre 1996, con nota n. 3436/961/M » come stampato.